



Istituto Comprensivo Statale di San Marcello Pistoiese
Omnicomprendivo di scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado, secondaria 2°grado
(Liceo Scientifico – Tecnico Amministrativo Finanza e Marketing Meccanica Meccatronica ed Energia)
Viale Villa Vittoria, 240/E – 51028 San Marcello Pistoiese (PT)
☎ Telefono 0573621411 ☎ Fax 0573621425
✉ ptic816004@istruzione.it <https://www.iocsanmarcello.edu.it/>

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

**Approvato con delibera del Commissario straordinario n. 19/2024
del 12 settembre 2024**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento è stato elaborato dagli organi competenti sulla base della normativa di riferimento, e in particolare:

T.U. 16/4/94, n. 297, art. 10 comma 3, lett. A; DPR 8/3/99, n. 275, artt. 8 e 9; D.l. 01/02/2001, n. 44; D.P.R. 249/98; D.P.R. 235/2007; Direttiva n°104 M.P.I. Del 30.11.2007; Direttiva n°16 del 5.02.2007; Atto di indirizzo M.P.I. Del 15.03.2007; C.M. n°253 del 14.08.1991; C.M. N°291 del 14.10.92; nota prot. n. 2209 del 11.04.2012 e successive modifiche e integrazioni, nota MIM n. 7190 del 19 dicembre 2022, nota MIM n.3952 del 19 settembre 2023, nota MIM n. 5274 del 11 luglio 2024.

PREMESSA

Questo regolamento stabilisce le norme fondamentali della comunità scolastica per garantire l'ordinato svolgimento delle attività all'interno dell'Istituto Omnicomprensivo, presupposto indispensabile per consentire a tutti, Dirigente, docenti, alunni, personale ATA, di espletare i propri compiti nel reciproco rispetto.

Il presente regolamento raccoglie le disposizioni per tutti gli ordini di scuola divise in norme comuni e norme specifiche per grado di scuola.

TITOLO I NORME COMUNI

Capo I

Art. 1 Accesso ai locali dell'Istituto

L'Istituto Omnicomprensivo di San Marcello Pistoiese, raccoglie 19 scuole distribuite sul territorio della Montagna Pistoiese: 7 scuole dell'Infanzia, 7 scuole Primarie, 2 scuole Secondarie di primo grado, 3 scuole Secondarie di secondo grado.

Le scuole rimangono aperte, dal lunedì al venerdì, secondo gli orari stabiliti per i vari plessi all'inizio dell'anno scolastico.

L'ingresso degli alunni nella scuola è consentito all'inizio delle lezioni in base ai diversi orari stabiliti di anno in anno nei plessi scolastici.

Art. 2 Orario delle lezioni

Gli alunni entrano in classe puntuali. Si ricorda che i docenti sono tenuti ad essere presenti nelle aule cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Il personale docente e non docente della scuola è tenuto ad osservare l'orario stabilito da apposite norme di legge, da contratti collettivi nazionali e/o decentrati e integrativi.

L'osservanza dell'orario da parte di tutte le componenti della comunità scolastica è garanzia di corretto e ordinato funzionamento della scuola.

Il personale docente e non docente, gli alunni e le alunne accedono ai locali scolastici con abbigliamento consono al luogo frequentato e con calzature chiuse idonee che preservino da possibili infortuni (compatibili con quanto disposto dal Dlg 81/08).

Art. 3 Cambio dell'ora

Al suono della campanella che segna il cambio dell'ora, gli alunni devono restare in classe in attesa del docente in servizio. Gli alunni che per motivi di organizzazione didattica devono spostarsi da un'aula all'altra lo faranno in modo celere e ordinato. Il personale docente e il personale ausiliario vigileranno affinché tutto avvenga nel rispetto delle previste norme di comportamento.

Per la scuola secondaria di primo grado di San Marcello, gli alunni, al suono della campanella, devono spostarsi sotto la sorveglianza del docente dell'ora precedente presso l'aula della successiva lezione.

Art. 4 Intervallo - mensa

L'intervallo costituisce un momento ricreativo e di socializzazione avente finalità educative e di ristoro. Le modalità e i tempi di svolgimento sono stabiliti annualmente dagli organi competenti. L'intervallo si svolge in classe, sui piani o negli spazi interni disponibili. Al docente in servizio nell'ora precedente spetta l'obbligo di sorvegliare gli alunni in classe e negli spazi adiacenti all'aula, al fine di evitare danni e pregiudizi alle persone e alle cose. Al personale ATA spetterà la vigilanza sui piani. Gli alunni non possono uscire dall'edificio scolastico o allontanarsi dal proprio settore, se non per raggiungere laboratori o aule speciali accompagnati dai docenti. È fatto assoluto divieto agli alunni di uscire nei cortili interni di pertinenza dei vari plessi. Gli alunni delle scuole dei plessi dell'infanzia e primaria, sotto la vigilanza stretta dei docenti possono uscire nei giardini di pertinenza della scuola.

Si afferma l'importanza e il valore educativo del momento del pasto, infatti il tempo mensa fa parte del tempo scuola e contribuisce al raggiungimento delle stesse finalità educative proprie del progetto formativo. In base alla sentenza Cass. SS.UU. 30 luglio 2019, n. 20504, che ha negato l'esistenza di un diritto soggettivo perfetto dei genitori di scegliere tra la refezione e il pasto domestico, non è consentito usufruire del pasto da casa nei locali dell'Istituto.

Art. 5 Frequenza e assenze degli alunni; giustificazione delle assenze (scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado) -Uscita autonoma

L'assiduità delle lezioni è un indicatore fondamentale di partecipazione al dialogo educativo e di collaborazione alle attività promosse dalla scuola.

Tutte le assenze devono essere giustificate a norma di legge. Lo studente che è stato assente dalle lezioni, al rientro dovrà produrre una giustificazione annotata sul libretto personale e firmata da uno dei genitori per i minorenni, o dallo studente stesso per i maggiorenni. Il docente della prima ora di lezione ha l'obbligo della verifica della giustificazione e della relativa annotazione sul registro di classe elettronico e, eventualmente, sul giornale di classe. Nel caso in cui lo studente non presenti la giustificazione scritta, tale mancanza sarà annotata sul registro di classe e l'alunno, pur essendo ammesso alle lezioni, non risulterà giustificato. La mancata giustificazione per tre giorni scolastici consecutivi comporta un'apposita annotazione scritta sul registro di classe. L'allievo dovrà essere inviato dal docente della prima ora di lezione ai collaboratori-fiduciari del Dirigente di sede o plesso. In questo caso verrà data immediata comunicazione alla famiglia.

Le assenze per malattia anche superiori a 5 giorni dovute a gravi motivi di salute, sono dichiarate e giustificate direttamente dalla famiglia, non richiedendo più il certificato medico di riammissione in quanto il Consiglio della Regione Toscana ne ha determinato l'abolizione.

La riammissione anticipata di alunni con suture, medicazioni, apparecchi gessati o che hanno subito infortunio con presentazione di referto medico indicante la prognosi, è possibile su richiesta scritta dei genitori e solo se il certificato medico specifici che da un punto di vista sanitario non vi siano ostacoli a frequentare la scuola (si specifica che l'intera materia riguardante le assenze per malattia e le certificazioni mediche relative è regolata dall'Intesa del 28/03/2014 tra MIUR e Federazione Regionale Toscana degli Ordini dei Medici).

Se l'assenza di cinque o più giorni è dovuta a motivi diversi dalla malattia, è richiesta, oltre alla giustificazione sul libretto, un'autocertificazione della famiglia.

Qualora si riscontrino irregolarità nella frequenza delle lezioni, tali da pregiudicare il rendimento scolastico dell'alunno, il docente coordinatore di classe prenderà gli opportuni contatti con la famiglia.

Tenuto conto delle disposizioni vigenti, l'uscita autonoma è riconosciuta agli alunni con età superiore ai 14 anni. È consentita l'uscita anche agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado previo rilascio dell'autorizzazione di entrambi i genitori.

Nel caso di autorizzazione dei genitori all'uscita autonoma per figlio diversamente abile, l'Istituto, prima di accoglierla, si riserva di interpellare il GLO che, esaminato quanto previsto dal PEI, esprimerà un parere in merito.

Non è consentita l'uscita autonoma agli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia e della primaria.

Art. 6 Utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici

Disposizioni specifiche per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

Vista la nota MIM n. 5274, per tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado è vietato l'utilizzo del telefono cellulare anche a fini didattici ed educativi.

Unicamente per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, nel caso in cui sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, è consentito per attività didattiche.

Possono essere invece utilizzati per fini didattici, sotto la guida del docente, dispositivi digitali quali pc e tablet.

L'assegnazione dei compiti da parte dei docenti avviene sul registro elettronico e contemporaneamente sul diario o sull'agenda degli alunni.

Disposizioni specifiche per la scuola secondaria di II grado

È vietato l'utilizzo del telefono cellulare per motivi personali, durante l'orario scolastico o di servizio. In caso di emergenza o situazioni di comprovata necessità, è a disposizione il telefono della scuola. Le telefonate in arrivo sono passate solo se aventi carattere di urgenza ed improrogabilità, altrimenti ne è data comunicazione agli interessati, non appena possibile.

I docenti hanno facoltà di consentire agli studenti l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici nell'ambito della didattica e dell'innovazione digitale e tecnologica caratterizzante l'Istituto.

Disposizioni comuni a tutti i gradi di scuola

È consentito l'utilizzo del telefono cellulare, smartphone e di altri dispositivi elettronici per "finalità inclusive", come indicato dalle note MIM 7190 del 19 dicembre 2022 e n.3952 del 19 settembre 2023, come strumenti compensativi con il consenso del docente e per gli alunni che presentano condizioni medico-sanitarie documentate che ne richiedono l'uso indispensabile in quanto collegati a dispositivi salvavita (es. sensori della glicemia con lettura tramite applicazione su smartphone)

In caso di mancato rispetto delle norme i docenti provvedono a scrivere apposita nota disciplinare individuale sul registro elettronico e hanno la facoltà di sequestrare il telefono e riconsegnarlo al termine delle lezioni. In caso di recidiva, i docenti potranno consegnare il telefono al collaboratore del dirigente o direttamente al dirigente che provvederà a contattare la famiglia per la riconsegna. A tale norma si può derogare durante i viaggi e le visite guidate e solo su permesso del docente accompagnatore.

Nessuna registrazione audio o audiovisiva è consentita durante lo svolgimento delle attività scolastiche senza preventiva espressa autorizzazione del dirigente scolastico (o di un suo delegato) o del docente. La violazione di tale disposizione comporta irrogazione di sanzione disciplinare a carico dell'alunno responsabile.

In ogni caso gli studenti devono adottare un comportamento corretto nei confronti di tutta la comunità scolastica, nel rispetto di quanto già stabilito dal Regolamento di Istituto, per non incorrere nelle sanzioni disciplinari applicabili autonomamente all'interno della Istituzione.

Capo II Gestione risorse

Art. 7 Aule speciali

L'Istituto è dotato di alcune aule speciali e laboratori. Il funzionamento delle suddette aule è affidato ai rispettivi responsabili ed è regolato da apposite norme elaborate dai responsabili stessi e concordate con il Dirigente e con il D.S.G.A, consegnatario dei beni mobili.

Tutti i docenti hanno il compito di collaborare attivamente alla custodia delle attrezzature e dei materiali presenti nella singola struttura. Turni e orari delle aule speciali e laboratori sono definiti in relazione alle esigenze didattiche dei docenti.

Gli alunni non possono accedere alle aule speciali ed ai laboratori se non accompagnati da un docente.

Tutti i laboratori e le aule speciali sono a disposizione dei docenti e degli alunni della scuola anche eventualmente in ore pomeridiane, per studi e ricerche, sempre con la presenza del docente della materia, i quali assumono la responsabilità della conservazione e del rispetto della strumentazione didattico-scientifica.

Le biblioteche dell'Istituto hanno lo scopo di favorire l'integrazione dell'insegnamento con la ricerca individuale e di gruppo e di offrire la possibilità di ampliamento e di aggiornamento culturale. Il funzionamento della biblioteca è curato dal personale individuato, in qualità di docente fuori ruolo o dai docenti che eventualmente accompagnano gli studenti. È altresì possibile, tramite la biblioteca, mettere a disposizione libri di testo non più utilizzati, affinché altri alunni possano fruire del loro prestito annuale. Le biblioteche sono aperte agli alunni per la consultazione e il prestito dei libri, accompagnati da un docente di indirizzo. Per ulteriori indicazioni specifiche si rinvia al Regolamento Biblioteca.

Art. 8 Regolamento di scienze motorie

L'Istituto, per lo svolgimento della parte pratica della disciplina di Scienze motorie, dispone di diverse strutture attrezzate, alcune delle quali interne e altre esterne. Vi è, in questo caso, necessità di trasferimento a piedi degli alunni dalle sedi scolastiche alle palestre esterne o al campo-scuola e viceversa.

In considerazione dell'età e del grado di maturazione degli alunni, della lunghezza e pericolosità del tragitto, il percorso da effettuare è di norma sotto la sorveglianza del solo docente di Scienze motorie, indipendentemente dalla consistenza numerica della classe. Nel caso in cui ricorressero particolari esigenze ed in proporzione al numero di unità di personale in servizio, potrà essere previsto il supporto dei collaboratori scolastici.

Il trasferimento da e per la struttura sportiva impone che gli alunni rispettino puntualmente le indicazioni impartite ai fini della sicurezza dal docente accompagnatore. In particolare gli alunni non devono assumere comportamenti e atteggiamenti che possano nuocere alla propria incolumità e a quella altrui o recare danni a cose e beni pubblici o privati. Gli alunni pertanto devono camminare sul marciapiede se presente, o in ogni caso in prossimità della delimitazione stradale, in modo da non intralciare il traffico o porsi in situazioni di pericolo. Nel caso in cui siano previsti attraversamenti stradali, gli alunni prima di procedere aspetteranno le indicazioni impartite dal docente e agiranno seguendole con precisione.

Art. 9 Contributo volontario delle famiglie

Gli Istituti autonomi hanno facoltà di stabilire un contributo interno annuale che le famiglie possono volontariamente versare al momento dell'iscrizione oppure, ove necessario, in altro momento dell'anno. Tale contributo è detraibile dalla dichiarazione dei redditi ai sensi L.40/07 art.13 commi 3-8. Il Commissario straordinario delibera anno per anno l'ammontare del contributo interno, la cui destinazione è inserita nel programma annuale e finalizzata a soddisfare esigenze di natura amministrativa e didattica i cui destinatari sono gli alunni. Programma annuale e consuntivo sono resi pubblici mediante l'affissione all'albo d'Istituto e/o la pubblicazione sul sito web della scuola, nella sezione Amministrazione Trasparente

Capo III – Prevenzione e sicurezza

Art. 10 Accesso al pubblico

Per motivi di sicurezza e di riservatezza, nonché per motivi assicurativi, le persone estranee alla scuola possono accedere agli uffici di segreteria e dirigenza solo negli orari previsti e per il tempo limitato al disbrigo di pratiche; non possono invece accedere alle zone frequentate dagli alunni, salvo che per attività programmate e autorizzate preventivamente dagli organi collegiali o dal Dirigente scolastico.

Art. 11 Responsabilità per la sottrazione di beni e cose

È compito di ciascuno (alunni, docenti, personale ATA ecc.) vigilare sui propri beni personali (denaro, telefoni, apparecchi elettronici, ecc.). L'istituzione scolastica, pur adottando misure preventive di informazione e di tutela (ad esempio, la chiusura dell'aula quando la classe si allontana), non è responsabile per la sparizione di beni appartenenti agli alunni e al personale, e pertanto i soggetti lesi non possono chiederne risarcimento.

Art. 12 Divieto di fumare nei locali scolastici – Divieto di introdurre e fare uso di sostanze alcoliche e stupefacenti

È fatto divieto assoluto di fumare all'interno dei locali dell'intero Istituto, ivi comprese le pertinenze esterne. Tale divieto, esteso ad ogni tipo di mezzo e sostanza (comprese le sigarette elettroniche), è rivolto a tutte le componenti della scuola ed è fatto rispettare, secondo la normativa in vigore, da apposito personale nominato responsabile del controllo, con potere di sanzione.

È fatto altresì divieto assoluto di introduzione, diffusione e uso di sostanze alcoliche o stupefacenti nei locali della scuola.

Art. 13 Distribuzione di materiale informativo e pubblicitario

Nessun tipo di materiale informativo e/o pubblicitario potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente.

La scuola non consente la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo, ma garantisce la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali ecc.), di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalini, mostre, ricerche ecc.), di materiale relativo ad attività sul territorio inviato da enti, società e associazioni pubbliche o private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la scuola, purché le iniziative in oggetto non perseguano fini di lucro.

Art. 14 Sicurezza - Piano d'emergenza

In ordine alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni), si richiamano gli alunni, i preposti e i lavoratori in genere ai seguenti obblighi:

- Gli alunni devono mantenere pulita la propria aula e praticare sistematicamente la raccolta differenziata dei rifiuti; lasciare libere da ostruzioni sia all'interno sia all'esterno le vie e le uscite di emergenza; non accedere ad aree riservate; avvertire il preposto (docente o collaboratore scolastico) immediatamente, al verificarsi di un inconveniente che può generare rischio; attenersi alle modalità di evacuazione seguendo i percorsi previsti e nel rispetto dei propri compiti;
- i docenti e il personale ATA, in qualità di preposti e di lavoratori, devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Dirigente scolastico ai fini della protezione collettiva e individuale, utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i preparati pericolosi, nonché i dispositivi di sicurezza, segnalare immediatamente al Dirigente scolastico le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La scuola dispone di un piano di emergenza per l'uscita rapida dall'edificio in caso di calamità.

Gli alunni ricevono apposite istruzioni e nel corso dell'anno scolastico saranno effettuate prove di simulazione.

Art. 15 Tutela della privacy e accesso agli atti

In ordine alla normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/03; GDPR-Regolamento 2016/679 e successive modifiche e integrazioni), tutti gli operatori in servizio nell'Istituto, secondo le diverse competenze, sono tenuti al rispetto delle norme relative alla tutela dei dati personali.

Per la tutela di un interesse diretto, concreto e attuale, è consentito l'accesso agli atti secondo le disposizioni contenute nella L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

La copia di atti, se consentita dalle norme suddette, comporta il pagamento delle spese di copiatura (personale di segreteria e costo materiale) quantificato in 0,10 euro a pagina.

Nell'ambito dei progetti di orientamento e al fine di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro, la scuola si riserva la possibilità di comunicare nominativi e voti finali degli alunni che hanno superato gli esami di stato ad agenzie pubbliche o private che ne facciano richiesta, previo assenso degli interessati mediante autorizzazione scritta rilasciata all'atto dell'iscrizione.

Art. 16 Pediculosi

In caso di pediculosi i genitori sono tenuti a controllare giornalmente i propri figli, ad adottare le misure di prevenzione più opportune e ad effettuare il trattamento previsto dai protocolli ASL fino alla soluzione del problema. I docenti fiduciari provvederanno a dare informazione alle famiglie la presenza di casi di pediculosi nel plesso e a consegnare eventuali note informative fornite dalla Segreteria.

CAPO IV – Docenti

Art. 17 – Adempimenti dei docenti

Ciascun docente è tenuto a prendere visione delle comunicazioni interne: strumenti preferenziali saranno la posta elettronica, registro elettronico-argo bacheca docenti- e il sito internet dell'Istituto.

Ciascun docente ha il compito di notificare e illustrare agli alunni della classe in cui svolge l'attività didattica le comunicazioni della dirigenza dirette agli alunni e/o alle loro famiglie.

I docenti coordinatori di classe sono tenuti a comunicare alla dirigenza i casi di assenze individuali o collettive sistematiche degli alunni, ritenute lesive all'andamento didattico.

Art. 18 Assenze dei docenti

Le assenze per malattia improvvisa devono essere comunicate non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui esse si verificano. I certificati medici devono essere presentati entro cinque giorni dall'inizio della malattia e contenere la sola prognosi e non la diagnosi.

Le assenze dovute a visita specialistica vanno richieste anticipatamente.

I permessi per motivi personali o familiari, qualora richiesti per motivi non sopraggiunti all'improvviso, devono essere richiesti con almeno tre giorni di anticipo, utilizzando gli appositi moduli, per dar modo al Dirigente di valutare la sussistenza dei motivi addotti prima di predisporre o meno la concessione. Per la fruizione di giornate di ferie durante l'attività didattica ci si atterrà a quanto stabilito dal CCNL vigente.

Di norma, la funzione di sostituire i docenti assenti è delegata dal Dirigente scolastico ai suoi collaboratori ed ai fiduciari dei plessi.

I docenti assenti sono sostituiti, secondo le direttive del Dirigente, nel rispetto della normativa vigente. Per periodi più brevi, l'insegnante è sostituito preferibilmente dai colleghi della classe; se non possibile, i docenti di altre classi/sezioni

coprono eventuali ore vacanti o si procede all'adattamento dell'orario; infine, esaurite tutte le possibilità, si procede alla suddivisione degli alunni in altre classi.

Nell'impossibilità di sostituire il docente assente, il Dirigente ovvero i suoi collaboratori/fiduciari dispongono, a seconda dei casi, l'entrata posticipata o l'uscita anticipata della classe: tale disposizione viene annotata sul registro di classe dal docente che è in aula e comunicata – tramite gli alunni – alle famiglie.

Per la sostituzione del personale assente per un periodo inferiore a dieci giorni si provvederà anche all'utilizzo dei docenti dell'organico potenziato nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 107/2015 e dalla normativa generale di riferimento, oltre che coerentemente con quanto previsto dal PTOF.

Art. 19 Compiti del personale docente nella vigilanza

La presenza degli alunni a scuola impone il dovere della vigilanza da parte dei docenti in un rapporto di inscindibilità istruzione/vigilanza. In particolare, i docenti effettuano la vigilanza durante il regolare svolgimento delle lezioni, compresi gli intervalli ricreativi, e durante le Assemblee studentesche, per quanto di competenza del personale docente.

Come previsto dalle norme contrattuali, il docente della prima ora è tenuto a trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e durante l'ingresso a scuola degli alunni assicurerà l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni al loro arrivo in aula.

I docenti sono tenuti alla presenza in aula per tutta la durata dell'ora di lezione, e alla vigilanza assidua e senza soluzione di continuità sugli alunni, al fine di salvaguardare la loro incolumità fisica e assicurare il rispetto delle strutture scolastiche, delle suppellettili e dei sussidi didattici.

Durante i cambi d'ora il personale docente dovrà, in modo sollecito, raggiungere la classe di destinazione.

I docenti hanno il compito di accertare che gli alunni rispettino le norme igieniche e salvaguardino la pulizia nelle aule scolastiche e negli ambienti utilizzati. In caso di comportamenti negligenti il docente in servizio segnalerà l'accaduto al Dirigente Scolastico.

Il docente che per urgente o grave motivo o per ragioni di servizio dovesse allontanarsi dalla classe temporaneamente, è tenuto a convocare un collaboratore scolastico per svolgere il servizio di vigilanza sugli alunni.

Durante le lezioni è fatto divieto ai docenti l'uso del telefono cellulare personale.

In caso di utilizzo nell'ambito delle attività didattiche di qualsiasi strumento (computer, LIM, attrezzature di laboratorio ecc.), il docente impartirà agli alunni le disposizioni per un corretto uso e vigilerà affinché non vi vengano arrecati danni. In particolare è fatto divieto di cancellare o prelevare, introdurre o manipolare i programmi dei computer, modificarne la configurazione e utilizzare la strumentazione in genere per qualsiasi altro uso che non sia strettamente connesso all'attività didattica svolta. Tali disposizioni valgono anche per i programmi non coperti da copyright o che non richiedono licenza d'uso. In caso di inosservanza delle presenti norme dalla quale derivi un danno patrimoniale, gli alunni responsabili, come previsto dal regolamento di disciplina, sono tenuti al risarcimento.

Ai docenti dell'ultima ora di lezione, come previsto dalle norme contrattuali, è affidato il compito di assistere gli alunni all'uscita, assicurando l'ordinato deflusso degli stessi in modo da evitare che si creino situazioni di pericolo.

Rientra nei compiti di vigilanza dei docenti anche la sorveglianza degli spostamenti all'interno dell'Istituto tra aule normali e aule speciali/laboratori e viceversa.

Per eventuali trasferimenti verso strutture esterne al complesso scolastico, le classi saranno accompagnate, sia all'andata che al ritorno, dai rispettivi insegnanti, salvo diversa disposizione scritta del Dirigente Scolastico. Per le uscite che hanno come meta località raggiungibili a piedi (teatri, cinema, musei, ecc.), la classe o il gruppo-classe è di norma accompagnato dal solo docente in servizio nell'ora o nelle ore dell'attività.

Per quanto riguarda le lezioni di educazione motoria e sportiva si svolgono presso palestre e impianti della scuola o comunali. Gli alunni, nel percorso fra le rispettive classi e la palestra, devono essere accompagnati dagli insegnanti e comportarsi in modo responsabile e disciplinato. I casi di inadempienza sono segnalati al Dirigente Scolastico.

CAPO V – Genitori

Art. 20 – Rapporti scuola famiglia

I genitori sono ricevuti dai docenti secondo gli orari di ricevimento antimeridiano e pomeridiano resi noti mediante apposita comunicazione, e pubblicati sul sito della scuola.

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento.

I genitori potranno accedere ai servizi amministrativi secondo l'orario di apertura al pubblico delle segreterie.

CAPO VI – Collaboratori scolastici

Art. 21 Norme generali di comportamento

Durante la normale attività di servizio i collaboratori e il restante personale A.T.A. mantengono un atteggiamento collaborativo, provvedono sollecitamente alla diffusione di avvisi e/o comunicazioni. Tutti i collaboratori scolastici rispettano il codice di disciplina di cui al CCNL in vigore e si attengono alle indicazioni contenute nel piano annuale specifico.

I collaboratori scolastici sono corresponsabili della vigilanza sugli alunni. La loro responsabilità si esercita in forma ordinaria e in forma straordinaria.

Art. 22 Vigilanza ordinaria sugli alunni

Per vigilanza ordinaria si intende la vigilanza sugli alunni, in concorso con il personale docente, durante l'ingresso, negli spazi comuni, durante l'attività didattica (ivi compresa la sorveglianza degli alunni fuori dall'aula, in caso di uscita durante le ore di lezione, provvedendo a far rientrare sollecitamente gli alunni che si trattengono senza motivo nei corridoi). È affidato ai collaboratori scolastici anche il presidio degli accessi alle sedi durante l'ingresso e l'uscita degli alunni e per l'intera mattinata, al fine di impedire uscite o entrate abusive durante l'orario di lezione e l'intervallo. È inoltre compito del personale ausiliario l'accompagnamento all'interno delle strutture scolastiche dei portatori di handicap e la loro uscita.

Il personale ausiliario ha inoltre l'obbligo di segnalare al Dirigente o ai suoi Collaboratori, con la massima sollecitudine, eventuali classi scoperte, garantendo, nel frattempo, la vigilanza su di esse, in proporzione al numero di personale in servizio, affinché si provveda al ripristino della vigilanza mediante sostituzione del docente assente o distribuzione degli alunni in altre classi.

Art. 23 Vigilanza straordinaria e altri compiti

Per vigilanza straordinaria a carico del personale ausiliario si intende la vigilanza nelle aule, nei laboratori, nella palestra, negli spazi comuni in occasione di momentanea assenza dei docenti o quella comunque da effettuarsi in caso di particolari, motivati e specifici ordini di servizio a firma del Dirigente e/o del D.S.G.A, in proporzione al numero di unità di personale in servizio.

I collaboratori scolastici sono tenuti a dare immediata comunicazione di anomalie, malfunzionamenti, furti o danni alle suppellettili, alle strutture e alle dotazioni della scuola.

CAPO VII – Organi collegiali

Art. 24 Regole generali

Le competenze e il funzionamento degli organi collegiali sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia. Gli organi collegiali vengono convocati in via ordinaria e straordinaria almeno cinque giorni prima rispetto alla data della riunione; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta in deroga alla norma ora enunciata, ma in ogni caso entro ventiquattro ore dalla riunione.

Art. 25 Assemblee dei genitori

Le Assemblee dei genitori possono essere di classe, di plesso o di Istituto. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe possono riunirsi in un comitato dei genitori dell'Istituto. Qualora le Assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico.

L'Assemblea di intersezione, interclasse e di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli. L'Assemblea di Istituto è convocata su richiesta del presidente dell'Assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano trecento genitori.

Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione, e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'Assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

Le Assemblee dei genitori devono darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che deve essere inviato in visione al Commissario straordinario.

All'Assemblea dei genitori di classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della classe e dell'Istituto.

TITOLO II SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

CAPO I ALUNNI

Oltre alle disposizioni comuni alle quali si rimanda, sono applicate le seguenti misure.

Art. 26 Assenze

Le assenze saltuarie incideranno, a giudizio del Consiglio di classe sulla valutazione del voto in condotta e nel triennio della scuola secondaria di secondo grado, sull'attribuzione del punteggio del credito previsto nella banda di oscillazione relativa alla media dei voti riportati.

Anche la frequenza dei corsi di recupero organizzati dalla scuola nelle ore pomeridiane e in aggiunta all'orario scolastico costituisce un preciso obbligo dello studente, tranne nel caso in cui la famiglia dichiari di provvedere autonomamente al recupero nella/e materia/e indicata/e dal Consiglio di classe.

Ogni assenza di tipo collettivo si configura come ingiustificata e richiede obbligatoriamente idonea giustificazione sul libretto personale. La scuola si riserva comunque la facoltà di avvertire le famiglie degli alunni interessati.

Art. 27 Ritardi dovuti a motivi non previsti

Gli alunni che, all'inizio delle lezioni, arrivano in classe entro cinque minuti dal suono della campanella saranno ammessi senza ulteriore autorizzazione. Nel caso in cui i ritardi si ripetano con sistematicità, il coordinatore avviserà la famiglia e saranno adottati gli opportuni provvedimenti per mancata osservanza dell'orario stabilito.

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado che arrivano oltre i cinque minuti saranno ammessi in classe alla prima ora di lezione con autorizzazione dei docenti fiduciari o dei collaboratori del dirigente, o del Dirigente stesso, che ne registreranno l'ingresso posticipato sul libretto personale dell'allievo. Tale ritardo, se non imputabile ai mezzi di trasporto pubblici, così giustificato, deve configurarsi come episodio eccezionale per non incorrere nei provvedimenti disciplinari previsti. In ogni caso, dopo tre ritardi, lo studente verrà ammesso in classe, ma sarà avvertita la famiglia che lo dovrà accompagnare a scuola il giorno successivo per dare adeguata motivazione dei ritardi effettuati.

Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado che arrivano oltre i cinque minuti saranno ammessi in classe alla seconda ora di lezione. In caso di ritardi reiterati, non imputabili ai mezzi di trasporto, lo studente potrà incorrere in provvedimenti disciplinari e potrà anche non essere ammesso alle lezioni previa comunicazione alla famiglia.

Art. 28 Uscite anticipate dovute a motivi non previsti

Le uscite anticipate non sono consentite se non per giustificati motivi. Gli alunni minorenni potranno uscire solo se prelevati da un genitore o da una persona autorizzata con delega scritta e munita di valido documento di riconoscimento. Tale uscita, autorizzata dai collaboratori del Preside, dovrà essere annotata sul registro di classe dal docente al momento in servizio.

Gli alunni maggiorenni potranno uscire anticipatamente presentando richiesta motivata ai collaboratori o seguendo la procedura già indicata per gli allievi minorenni. Tale uscita, così giustificata, deve configurarsi come episodio eccezionale, per non incorrere nei provvedimenti disciplinari previsti.

In ogni caso, dopo tre uscite, verrà comunque dato avviso alla famiglia degli alunni maggiorenni.

Art. 29 Entrate posticipate e uscite anticipate programmate

Gli alunni possono chiedere, per motivi familiari e personali, di entrare in classe alla seconda o alla terza ora di lezione o di uscire prima della penultima o dell'ultima ora di lezione. Ciò avviene tramite una richiesta sul libretto delle giustificazioni, debitamente motivata e firmata da uno dei genitori, se trattasi di alunno minorenne, ovvero da lui stesso, se maggiorenne. Tale richiesta viene presentata al collaboratore-fiduciario del Dirigente, che l'autorizzerà controfirmandola e inviterà il docente in servizio a prenderne nota sul registro di classe. In ogni caso non sono ammesse più di due entrate posticipate e più di due uscite anticipate per ciascun periodo in cui è diviso l'anno scolastico.

Qualora tuttavia le entrate posticipate o le uscite anticipate siano dovute a gravi e giustificati motivi di salute, il predetto numero può essere rivalutato e modificato, previo accordo tra la famiglia dell'alunno, la dirigenza e i docenti del Consiglio di classe.

Quando l'uscita anticipata riguarda l'intera classe è dovuta ad esigenze di servizio, gli alunni saranno avvisati il giorno precedente e il docente in servizio al momento della comunicazione effettuerà l'annotazione sul registro di classe. Qualora si verifichi la necessità di far uscire l'intero gruppo classe in orario anticipato per l'assenza improvvisa di un docente, la comunicazione può essere data anche durante la mattinata stessa, purché i genitori, al momento dell'iscrizione, abbiano dato esplicito assenso sull'apposito modulo.

Gli allievi residenti fuori San Marcello, che abbiano necessità di entrare posticipatamente o di uscire in anticipo per tutto il corso dell'anno in conseguenza dell'orario dei mezzi pubblici di trasporto, devono richiedere autorizzazione scritta alla presidenza. Per i minorenni, la richiesta deve essere controfirmata da un genitore. Tali autorizzazioni sono concesse solo nel caso di effettiva e documentata necessità e per il tempo strettamente necessario.

Art. 30 Diritti degli alunni

Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno, e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli alunni, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola e ha altresì diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della stessa.

Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli alunni, anche su loro richiesta, possono essere chiamati a esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

Gli alunni hanno diritto alla libertà di apprendimento e esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli alunni.

Gli alunni stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono, pur vincolati alla reciprocità e al dovere del rispetto altrui. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

La scuola si impegna a porre sistematicamente in essere le condizioni per assicurare:

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo e didattico di qualità;
- offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli alunni e dalle loro associazioni;
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli alunni, anche con handicap;
- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 31 Doveri degli alunni

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

Gli alunni sono tenuti ad assumere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti e del personale tutto della scuola il rispetto anche formale delle norme di buona educazione. Sono chiamati altresì a partecipare al dialogo educativo, a essere corretti, puntuali, rispettosi degli impegni presi, a dare un costruttivo apporto alla vita scolastica.

Gli alunni sono tenuti a considerare i locali dell'Istituto come luogo d'incontro deputato principalmente allo scambio culturale. Devono perciò muoversi e comportarsi correttamente, rispettando le normali regole di convivenza civile, e cioè:

- non introdurre e far uso di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti;
- non fumare all'interno della scuola e negli spazi esterni;

- rispettare le persone, le regole, gli impegni;
- essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
- non usare mai il cellulare, senza specifica autorizzazione;
- lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente;
- conoscere l'Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;
- rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
- rispettare gli spazi, gli arredi, la strumentazione e i laboratori della scuola adoperandosi alla tenuta decorosa degli ambienti effettuando la raccolta differenziata;
- partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;
- favorire la comunicazione scuola/famiglia;
- rispettare le norme di sicurezza e della privacy.

Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento e contenute nelle prescrizioni impartite ai sensi del D.lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 32 Assemblea di Istituto degli alunni (scuola Secondaria di secondo grado)

L'Assemblea d'Istituto autorizzata, che si configura come sospensione della normale attività didattica, è un momento importante della vita scolastica e offre un'occasione di partecipazione democratica e di approfondimento dei problemi della scuola e della società. È gestita autonomamente dagli alunni e richiede la massima partecipazione dei vari organi dell'istituzione scolastica. Il personale della scuola, al fine di garantire l'ordinato svolgimento dei lavori, si impegna a prestare una sorveglianza generica a favore degli alunni.

L'ordinato svolgimento dell'Assemblea deve essere assicurato dal comitato studentesco o dal presidente eletto dall'Assemblea stessa. È necessario pertanto procedere, in apertura di Assemblea, all'elezione del presidente.

È consentito lo svolgimento di un'Assemblea d'Istituto al mese, nei limiti delle ore di lezione di una giornata e dopo la prima ora, utilizzando possibilmente tutti i giorni della settimana a rotazione e compatibilmente con la garanzia di svolgimento di un numero minimo di giorni di lezione (centosettantadue con distribuzione delle lezioni su 5 giorni). Non possono aver luogo Assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta del 10% degli alunni o dalla maggioranza del comitato studentesco. La relativa autorizzazione deve essere richiesta al Dirigente scolastico almeno dieci giorni prima, in via ordinaria, e cinque giorni prima, in via straordinaria, presentando richiesta scritta corredata da un ordine del giorno.

Alle Assemblee d'Istituto può essere richiesta, per non più di quattro Assemblee l'anno, la partecipazione di esperti esterni per approfondire problemi sociali o aspetti di rilevanza culturale, artistica e scientifica; i nominativi degli esperti esterni devono essere indicati dagli alunni unitamente all'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto e/o dal Dirigente scolastico.

Art. 33 Assemblea di classe degli alunni (scuola Secondaria di secondo grado)

È consentito lo svolgimento di un'Assemblea di classe al mese nei limiti di due ore di lezione. La richiesta di autorizzazione, che deve essere presentata al Dirigente scolastico e/o ad un suo collaboratore almeno con tre giorni di anticipo, deve contenere l'ordine del giorno e deve essere controfirmata dai docenti che mettono a disposizione le ore di lezione. L'Assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana e nelle medesime ore di lezione. Gli alunni rappresentanti di classe redigeranno a fine Assemblea un verbale con l'annotazione di quanto oggetto di discussione, delle decisioni prese e di quanto debba essere riferito ai Consigli di classe. Una copia del verbale dovrà essere consegnata all'ufficio del collaboratore del Dirigente (sede) e inserita nei registri dei verbali dei Consigli di classe.

Non possono aver luogo Assemblee di classe nel mese conclusivo delle lezioni.

Durante l'Assemblea di classe i docenti che hanno messo a disposizione le proprie ore di lezione sono tenuti alla vigilanza e hanno facoltà di intervenire in caso di svolgimento non corretto dell'Assemblea. In casi eccezionali possono anche sospenderla.

CAPO II Gestione risorse

Art. 34 Macchine erogatrici e fotocopiatrici

Nei locali delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell'Istituto sono a disposizione degli alunni e del personale alcune macchine erogatrici di bevande e snack. Gli alimenti vanno consumati preferibilmente sul posto di ristoro e comunque al di fuori delle ore di lezione.

L'uso delle fotocopiatrici in dotazione all'Istituto è consentito esclusivamente al personale addetto, su richiesta tempestiva dei docenti, per finalità strettamente didattiche. Qualora il materiale da fotocopiare sia sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione dello stesso, nel rispetto della suddetta normativa.

In tutti i casi di utilizzo delle suddette macchine (erogatrici e fotocopiatrici), gli alunni e tutto il personale sono tenuti alla massima cura.

CAPO III Regolamento di disciplina

Art. 35 Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

Costituiscono mancanze disciplinari tutti quei comportamenti che non siano adeguati a:

- puntualità e regolare frequenza alle lezioni;
- rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza;
- rispetto dell'ambiente e delle attrezzature;
- rispetto degli altri;
- rispetto delle disposizioni impartite dal presente regolamento e dal Dirigente Scolastico ai sensi della vigente normativa.
- rispetto nei confronti di compagni o del personale della scuola nell'uso dei social network.

Art. 36 Sanzioni disciplinari

La sanzione disciplinare è un mezzo per ristabilire l'ordine violato e, quindi, la norma stessa. Nella scuola ha valore di riserva educativa in quanto rafforza il principio essenziale della comunità, della necessità di osservare regole di condotta.

Tutte le infrazioni previste sono sanzionabili quando vengano commesse all'interno dell'edificio scolastico, durante le attività curricolari, extracurricolari e integrative e anche durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Tutti i provvedimenti disciplinari influiranno sul voto di condotta.

Le sanzioni disciplinari sono sempre ispirate al principio di gradualità della sanzione e, quando possibile, alla riparazione del danno; esse sono in stretta correlazione con la gravità della mancanza e sempre temporanee.

Le sanzioni disciplinari relative all'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Nel caso di sospensioni, per i periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art- 37 Tabella di riferimento

In armonia con i principi individuati dall'art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria, l'alunno il cui comportamento configuri una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni:

Infrazioni	Sanzioni disciplinari
Frequente mancanza al dovere di puntualità Comportamento negligente Disturbo dell'ordinato svolgimento delle attività didattiche Utilizzo del telefono cellulare in classe Mancanza di rispetto degli altri Comportamento durante la DAD non corretto nei confronti del docente o dei compagni Inosservanza delle regole di prevenzione da malattie infettive	<i>Annotazione scritta sul registro di classe e eventuale segnalazione alla famiglia</i>
Ripetute mancanze ai doveri scolastici già sanzionate da almeno tre annotazioni scritte Violazione del regolamento d'Istituto Inosservanza delle regole di sicurezza e delle norme di igiene comprese quelle inerenti a malattie infettive Reiterazione di comportamenti inosservanti le regole di prevenzione da malattie infettive Compromissione del regolare svolgimento delle attività scolastiche Violazioni della privacy e diffusione di materiale offensivo durante le lezioni comprese le eventuali attività di didattica a distanza	<i>Ammonizione scritta con segnalazione obbligatoria alla famiglia</i>
Infrazioni disciplinari già sanzionate da almeno tre ammonizioni scritte Gravi offese alla persona e al ruolo professionale del personale della scuola Comportamenti o atti che offendano gravemente la personalità e le	<i>Sospensione dalle lezioni fino a un</i>

convinzioni degli altri alunni Danni arrecati volontariamente alla struttura scolastica, agli arredi, alle attrezzature. Violazione del comma 2 dell'art 12 (introduzione, diffusione e uso di sostanze alcoliche o stupefacenti) Diffusione di materiale gravemente offensivo od osceno durante le lezioni comprese le eventuali attività di didattica a distanza	massimo di 15 giorni
Reati che violano la dignità e il rispetto della persona Atti che costituiscano pericolo per l'incolumità delle persone Recidiva degli atti che comportano la sospensione delle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni	Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni
Recidiva di atti gravi Violenza connotata da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale	Allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi. Nei casi meno gravi allontanamento fino al termine dell'anno scolastico

Art. 38 Risarcimento dei danni

Al fine di salvaguardare il patrimonio scolastico sono stabilite le seguenti norme:

- l'alunno che venga riconosciuto dolosamente responsabile di danneggiamenti alle strutture, alle suppellettili e alle attrezzature è tenuto a risarcire il danno dietro presentazione di fattura da parte della scuola;
- nel caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati, è la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento e ciò relativamente agli spazi occupati nell'attività didattica;
- per gli atti vandalici compiuti negli spazi comuni e nell'impossibilità di accertare i responsabili è la comunità scolastica nel suo insieme a risarcire il danno.

Art. 39 Organi competenti a deliberare le sanzioni disciplinari

Gli organismi scolastici competenti a deliberare le sanzioni disciplinari sono i seguenti:

- i singoli docenti, i Collaboratori/ Fiduciari del Dirigente e il Dirigente Scolastico stesso, per l'annotazione scritta sul registro di classe;
- il Dirigente scolastico e il Coordinatore del Consiglio di classe, per la ammonizione scritta con segnalazione obbligatoria alla famiglia;
 - il Consiglio di classe, per la sanzione che comporta l'allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di quindici giorni. In tale sede sono convocati, per l'audizione in difesa, l'allievo con i genitori e i rappresentanti degli alunni e dei genitori. In alternativa alla partecipazione al Consiglio di classe per l'audizione in difesa, l'alunno può presentare una memoria difensiva. Non è richiesto il collegio perfetto, la seduta è valida con la presenza della metà più uno dei componenti. La delibera è assunta con la partecipazione di tutte le componenti, ovvero dei docenti, dei rappresentanti dei genitori e degli alunni(solo per la scuola secondaria di secondo grado). Qualora faccia parte del Consiglio lo studente oggetto della possibile sanzione o il genitore di questi, la delibera è assunta senza la loro presenza, fatta salva comunque la loro audizione.

I membri del Consiglio con rapporti di parentela o affinità con l'alunno fino al quarto grado, devono astenersi dalla votazione della irrogazione della sanzione disciplinare.
- il Commissario straordinario, per le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Il Dirigente scolastico, venuto a conoscenza della infrazione disciplinare mediante segnalazione del docente o annotazione sul registro, constatata la gravità e la possibile sanzione di sospensione dalle lezioni, convoca, a seconda dei casi il Consiglio di classe o il Commissario straordinario.

Le delibere di sospensione sono assunte a maggioranza. In caso di parità, il voto del Dirigente scolastico prevale.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

I provvedimenti adottati dal Consiglio di classe e dal Commissario straordinario saranno motivati nel verbale della seduta e ne sarà data comunicazione scritta alla famiglia dello studente; ogni documentazione sarà inserita nel fascicolo personale dello studente.

Il Consiglio di classe può offrire allo studente la possibilità di sostituire la sanzione con altre attività e incombenze (ad es. collaborazione ai servizi interni della scuola o altre iniziative con finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione).

Art. 40 Impugnazioni e ricorsi. Organo di Garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito organo di garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo è composto, per la scuola secondaria di secondo grado, da un docente, da un rappresentante degli alunni, da un rappresentante dei genitori, tutti designati dal Commissario straordinario e dal Dirigente scolastico che lo presiede.

Per la scuola secondaria di primo grado l'organo di garanzia è composto da un docente, due genitori e dal Dirigente scolastico.

Il Commissario straordinario, oltre a designare i membri effettivi dell'organo di garanzia, designa anche i membri supplenti in egual numero e tipo di quelli effettivi. I membri supplenti partecipano ai ricorsi nel caso in cui i membri effettivi siano stati membri dell'organo che ha irrogato la sanzione. L'organo di garanzia rimane in carica, di norma per tre anni. Nel caso in cui i componenti decadano, il Commissario straordinario provvede a surrogarli mediante nomina di nuovi componenti fino alla scadenza naturale dell'organo di garanzia.

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli alunni o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del presente regolamento.

L'organo di garanzia, in prima convocazione deve essere "perfetto", ovvero essere completo di tutti i componenti. In seconda convocazione, per la validità della seduta e delle delibere, è sufficiente la presenza di tre componenti. L'organo di garanzia decide in merito alla durata ed alla tipologia di sanzione irrogata dal Consiglio di classe o dal Commissario straordinario, prevedendone la modifica. Le delibere sono assunte a maggioranza. I componenti possono essere favorevoli alla conferma della sanzione o possono esprimere voto contrario e proporre proposte di modifica della sanzione. I componenti che hanno un grado di parentela ed affinità entro il quarto con l'alunno sono tenuti ad astenersi. Le sedute sono regolarmente verbalizzate. Nel caso in cui vi sia parità, il voto del Dirigente scolastico prevale.

Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana, o un funzionario da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli alunni o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche contenute nei regolamenti degli Istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due alunni designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli alunni, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'amministrazione.

Il parere di cui sopra è reso entro in termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui sopra abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO IV – Viaggi di istruzione, visite guidate, scambi culturali, soggiorni studio, uscite didattiche

Art. 41 Premessa

Viaggi di istruzione, visite guidate, scambi culturali, soggiorni-studio, uscite didattiche costituiscono un momento molto importante di crescita dell'individuo e del gruppo. Studenti e docenti accompagnatori, previa l'approvazione del Consiglio di classe nella completezza delle sue componenti (docenti, studenti e genitori), scelgono di organizzare le suddette attività per soddisfare esigenze formative di varia natura: professionali, culturali, ricreative e sportive.

Queste esperienze sono da considerarsi attività educative e didattiche a tutti gli effetti, anche se vissute in un contesto ambientale diverso da quello consueto dell'istituzione scolastica. Valgono pertanto gli stessi principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva, di osservanza delle regole che sono alla base anche degli altri momenti del processo formativo. In quest'ottica il presente regolamento, nel rispetto e ad integrazione delle vigenti disposizioni ministeriali, stabilisce una serie di norme cui i partecipanti a queste iniziative dovranno attenersi allo scopo di garantirne la buona riuscita.

Le visite e i viaggi di istruzione devono avere una valenza formativa e culturale, in relazione ai programmi di studio delle varie discipline, nonché un carattere di socializzazione legato all'esperienza di vita collettiva, al di fuori dell'ambiente familiare e scolastico.

Con riferimento alla Circolare 14/8/91 n.253 e successive modifiche e integrazioni, sulla base dell'esperienza acquisita in questo Istituto e tenuto conto delle disposizioni che regolano l'autonomia scolastica, si chiarisce che caratteristica comune delle iniziative in oggetto deve essere la finalità di integrazione della normale attività della scuola, o sul piano della formazione generale della personalità degli studenti, o sul piano del completamento delle preparazioni specifiche. Non sono proponibili iniziative finalizzate al solo intrattenimento o aventi carattere esclusivamente ricreativo.

Art. 42 Tipologia delle iniziative

Le iniziative di cui al presente articolo sono raggruppate secondo le seguenti tipologie, peculiari per caratteri e durata:

- uscite didattiche con itinerario breve e della durata di una mattinata scolastica;
- visite guidate a città, mostre, monumenti, musei, parchi naturali ecc., comprese nell'arco di una sola giornata;
- viaggi di istruzione della durata di più giorni, finalizzati ad una migliore conoscenza dell'Italia e delle altre nazioni, nei loro aspetti storici, paesaggistici, monumentali, culturali e folkloristici;
- scambi culturali e gemellaggi con istituti di altri paesi europei o extra europei (durata variabile, in relazione al progetto);
- soggiorni-studio anche in sostituzione degli scambi culturali, laddove questi ultimi risultino di difficile realizzazione (durata variabile, in relazione al progetto);

- partecipazione ad attività sportive, manifestazioni culturali, concorsi, premiazioni, rappresentazioni teatrali,
- viaggi di integrazione culturale. Hanno finalità essenzialmente cognitive di aspetti paesaggistici, monumentali, culturali o folcloristici, ovvero partecipazione a manifestazioni o concorsi;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo. Sono finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico scientifiche di interesse per il settore di istruzione coinvolto;
- viaggi connessi ad attività sportive. Comprendono sia i viaggi finalizzati allo svolgimento di specialità sportive tipiche, sia alle attività generalmente intese come sport alternativi (escursioni, campeggi, settimane bianche, etc).
- attività didattiche di alternanza scuola-lavoro

Art. 43 Programmazione e organizzazione

Data la natura didattica e formativa delle iniziative in oggetto, la prima indicazione dovrà inderogabilmente scaturire dai Consigli di classe nella prima seduta al completo (docenti, genitori e studenti), che si tiene solitamente nel mese di novembre.

La progettazione e l'organizzazione compete principalmente ai docenti proponenti e accompagnatori, nei modi e nei termini decisi dal Consiglio di classe.

Il percorso organizzativo è così articolato:

- I vari consigli di classe programmano l'attività e presentano l'apposito modello al referente amministrativo; il modello dovrà contenere l'indicazione della meta e del programma, gli obiettivi didattico-formativi previsti per la classe partecipante e i nominativi dei docenti accompagnatori e supplenti. Almeno uno dei docenti accompagnatori dovrà essere un insegnante della classe e potrà essere affiancato da uno docente anche della/e classe/i aggregata/e al viaggio di istruzione.
- Il docente proponente e/o accompagnatore si rivolge al referente amministrativo di supporto o, alternativamente, sul sito web o piattaforma del registro elettronico dell'istituto, per tutta la modulistica relativa alle autorizzazioni, al programma, all'indicazione dei costi, ai versamenti e si incarica di distribuire il materiale agli alunni.

Fermo restando che la suddetta procedura è la più idonea a garantire il massimo dell'efficacia organizzativa, sarà tuttavia possibile, motivatamente, programmare visite guidate e uscite didattiche anche nel corso dell'anno scolastico, con un anticipo di almeno quindici giorni dalla data della loro effettuazione, seguendo comunque la procedura di cui sopra.

Nessun tipo di viaggio di istruzione è possibile nell'ultimo mese di lezione, salvo che per attività sportive e visite o escursioni legate a particolari progetti di educazione ambientale e/o scambi culturali e progetti internazionali.

Art. 44 Considerazioni e norme generali

Tutte le iniziative di cui al presente articolo devono essere economicamente sostenibili sia dalle famiglie degli studenti che dalla scuola.

Alle iniziative deve partecipare almeno il 60% approssimato per eccesso della classe o gruppo classe, salvo quanto diversamente previsto nei regolamenti di sezione della scuola dell'infanzia e della scuola primaria che possono stabilire soglie più alte.

Ciascun gruppo di studenti partecipanti, a prescindere dall'eventuale accorpamento di più classi, avrà di norma un docente accompagnatore ogni quindici studenti; per i viaggi all'estero si potrà prevedere un docente accompagnatore ogni dieci studenti.

Considerata però l'età e tenuto conto del grado di maturità degli alunni, si può in particolari casi, che verranno di volta in volta valutati, derogare al rapporto uno a quindici, stabilendo comunque come limite massimo il rapporto uno a venti (un insegnante accompagnatore ogni venti alunni).

Laddove il Consiglio di classe o il team dei docenti organizzatori e accompagnatori ravvisi, per motivi di sicurezza e di responsabilità nella sorveglianza degli alunni, la necessità di un incremento del numero degli accompagnatori rispetto al numero previsto per Legge, è consentita la partecipazione di più insegnanti accompagnatori.

Per ciascun viaggio, potranno aggregarsi più classi al fine di abbattere i costi di noleggio degli automezzi, evitando, comunque, un numero eccessivo di partecipanti.

È obbligatorio indicare sempre un accompagnatore sostituto da utilizzare nel caso di un'improvvisa assenza di uno degli accompagnatori titolari; per evitare di annullare la gita all'ultimo momento, con aggravii economici agli alunni e alle famiglie, è consentito anche utilizzare come sostituto un docente che non faccia parte del Consiglio di classe.

Nel programmare tutte le iniziative, i Consigli di classe in cui sono presenti alunni disabili devono responsabilmente e opportunamente valutare le mete e gli itinerari in riferimento alla partecipazione degli stessi (anche con percorsi parzialmente differenziati), tenendo conto del PEI e del livello di inserimento di attività della classe, evitando, comunque, a priori esclusioni dalla partecipazione.

In caso di partecipazione alla gita di studenti disabili non autonomi o portatori di gravi handicap, che usufruiscono nella scuola di assistenti generici, è indispensabile la presenza sia dell'assistente generico che dell'insegnante di sostegno. Qualora quest'ultimo o l'assistente generico siano impossibilitati a partecipare, per giustificati motivi, potrà essere richiesta la disponibilità di un altro docente e/o un genitore dell'alunno.

Gli studenti che non partecipano alle iniziative sono tenuti a rispettare le presenti disposizioni:

- nel caso di uscite didattiche e visite guidate (attività di massimo un giorno), configurandosi le predette attività come lezioni a tutti gli effetti, non è prevista alcuna alternativa alla partecipazione, per cui gli eventuali alunni non partecipanti, non avranno a scuola lezioni alternative e pertanto risulteranno assenti;
- nel caso di viaggi di istruzione, soggiorni studio e scambi culturali (attività di più di un giorno), gli alunni non partecipanti sono tenuti alla frequenza scolastica e quindi alla partecipazione alle lezioni previste per quei giorni. La loro assenza sarà conteggiata nel monte ore dell'anno scolastico e dovrà essere comunque debitamente giustificata.

Art. 45 Indicazioni per gli studenti e le famiglie

Ferme restando le responsabilità dell'Istituto in merito all'organizzazione e dei docenti accompagnatori per quanto attiene la sorveglianza, si puntualizza che quest'ultima non potrà ragionevolmente protrarsi per tutta la notte, nel controllo di alunni dai comportamenti immaturi. Non è infrequente, infatti, il caso di studenti che vedono la lontananza della famiglia e il raggrupparsi come occasione per dar libero sfogo ad atteggiamenti e azioni che, oltre ad arrecare molestie e disturbi al prossimo (soprattutto nel locale di alloggio), arrecano danni a persone o cose. Data l'oggettiva difficoltà della sorveglianza notturna le famiglie sono tenute a sensibilizzare i propri figli affinché tutti mantengano sempre comportamenti maturi e consapevoli, in modo particolare durante le ore di riposo notturno in albergo.

L'eventuale trasgressione delle regole di normale convivenza civile produrrà interventi di ordine disciplinare a carico degli eventuali responsabili.

Si ricorda che durante tutto il viaggio è assolutamente vietato bere alcolici o assumere sostanze stupefacenti d'ogni genere.

Gli alunni devono essere consapevoli che durante tutto il viaggio di istruzione non vengono meno, anzi si rafforzano, i normali doveri scolastici; ciò significa che gli alunni dovranno partecipare attivamente a tutte le attività culturali proposte.

Gli alunni, dovranno attenersi scrupolosamente alle direttive dei docenti accompagnatori.

In particolare dovranno essere puntuali, corretti nei rapporti reciproci e in quelli coi docenti. Il mancato rispetto di tali elementari regole di comportamento e convivenza potrà comportare l'assunzione di provvedimenti disciplinari, fino all'interruzione del viaggio o della visita.

Nel caso di gravi infrazioni disciplinari è previsto l'immediato rientro dello studente responsabile, previa comunicazione alla famiglia. Le spese del rientro, se effettuato con accompagnatore, saranno a carico della famiglia.

Eventuali danni prodotti dallo studente dovranno essere risarciti dalla famiglia.

Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado sarà consegnata alle famiglie una informativa contenente le regole di viaggio. Detta informativa, contenuta in apposito modulo, verrà restituita dalle famiglie debitamente firmata.

Art. 46 Tetto di spesa e modalità di adesione

Il Commissario straordinario, anche su eventuale proposta dei collegi di sezione, stabilisce triennialmente un tetto di spesa per le attività programmate e può eventualmente non autorizzare iniziative il cui costo venga ritenuto eccessivamente oneroso per gli studenti.

Possibili deroghe sono previste, comunque nel limite del 20 % della quota, per soggiorni studio e scambi culturali e solo se adeguatamente motivate dal Consiglio di classe proponente. Per i progetti internazionali, di cui all'art. 48, non è previsto un preciso tetto di spesa.

Nella progettazione dell'iniziativa resta confermata l'esigenza di favorire e promuovere la partecipazione più ampia della classe. L'autorizzazione al viaggio sarà concessa perciò solo se la proposta didattica, avrà l'adesione maggioritaria, non inferiore al 60% approssimato per eccesso degli alunni del gruppo classe.

La spesa indicata deve contenere un pacchetto minimo di servizi quali viaggio, soggiorno in albergo con mezza pensione, se richiesto anche ingressi a musei e gallerie d'arte, a manifestazioni oggetto dell'iniziativa.

L'acconto sulla quota di partecipazione, ove richiesto, deve essere versato al momento della prenotazione e conferma del viaggio mediante versamento da effettuare sul conto corrente bancario/postale intestato all'istituto (l'acconto dovrà essere del 50% per costi superiori a 100 euro mentre per le quote inferiori a 100 euro dovrà essere versato per intero), il conguaglio della quota di partecipazione deve essere versato a cura delle famiglie secondo le indicazioni fornite.

Per i viaggi di istruzione e gli scambi culturali o soggiorni-studio, il versamento di acconto, in caso di successiva rinuncia, non sarà rimborsabile per evitare aggravio di spesa sugli altri alunni.

Eventuali richieste di rimborso per mancata partecipazione, se non altrimenti regolamentato, e con riferimento specifico a ingressi, musei, cinema, ecc. potranno essere rimborsati compatibilmente alla disponibilità dell'erogatore del servizio e solo per cifre superiori a venti euro.

Le quote pro-capite a carico degli allievi per i mezzi noleggiati vanno arrotondate per eccesso all'euro successivo.

La quota totale o a titolo di anticipo deve essere versata tramite bonifico bancario direttamente sul c/c postale o bancario della scuola (anche con unico versamento) tramite o bollettino postale intestato all'Istituto stesso. La ricevuta deve indicare nello spazio della causale l'identificazione del viaggio ed essere consegnata alla segreteria di supporto.

Art. 47 Accompagnatori e loro compiti

Gli accompagnatori, obbligatoriamente assicurati, dovranno essere, salvo necessità diverse e improrogabili, docenti delle classi interessate.

La disponibilità dei docenti dovrà essere segnalata fin dalla fase di progettazione delle iniziative, indicando obbligatoriamente nell'apposito modulo anche i nominativi degli accompagnatori sostituti.

Gli accompagnatori sono in ogni caso soggetti all'obbligo della vigilanza di tutti gli studenti partecipanti al viaggio ed alle responsabilità secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Il numero massimo di giorni complessivo di accompagnamento per ciascun docente è di norma pari a dodici. Per la partecipazione a progetti didattici internazionali relativi a scambi culturali e soggiorni studio tale limite è elevabile a quindici giorni.

Nelle iniziative all'estero almeno un docente dovrà essere di lingua straniera, ovvero uno degli accompagnatori dovrà dichiarare di possedere una sufficiente conoscenza della lingua inglese, ovvero di quella del Paese meta del viaggio.

Non è consentita la partecipazione alle iniziative di persone diverse dall'accompagnatore, salvo se autorizzate dal Dirigente Scolastico, previo parere del Consiglio di classe.

Il Dirigente scolastico può partecipare a sua discrezione alle iniziative.

Potranno partecipare - interamente a proprie spese e previa assicurazione - i genitori degli studenti minorenni impediti, portatori di handicap ecc. I docenti accompagnatori si impegnano, al termine di ciascuna iniziativa, a presentare tempestivamente alla Presidenza una relazione finale sull'andamento del viaggio, utilizzando l'apposito modulo.

Art. 48 Durata e limite numerico delle iniziative

Per quanto concerne la durata dei viaggi di istruzione, delle visite guidate e delle uscite didattiche sono previsti per la scuola Secondaria di secondo grado i seguenti parametri di riferimento:

CLASSI PRIME: fino a un massimo di 4 giorni per i viaggi di istruzione in Italia più 4 uscite didattiche. In luogo del viaggio di istruzione è possibile effettuare lo scambio culturale o il soggiorno-studio secondo le modalità sotto indicate.

CLASSI SECONDE: fino a un massimo di 4 giorni per i viaggi di istruzione in Italia più 4 uscite didattiche. In luogo del viaggio di istruzione è possibile effettuare lo scambio culturale o il soggiorno-studio secondo le modalità sotto indicate.

CLASSI TERZE: fino a un massimo di 6 giorni per i viaggi di istruzione in Italia o all'estero più 3 visite guidate. In luogo del viaggio di istruzione è possibile effettuare lo scambio culturale o il soggiorno-studio secondo le modalità sotto indicate.

CLASSI QUARTE: fino a un massimo di 6 giorni per i viaggi di istruzione in Italia o all'estero più 3 visite guidate. In luogo del viaggio di istruzione è possibile effettuare lo scambio culturale o il soggiorno-studio secondo le modalità sotto indicate.

CLASSI QUINTE: fino a un massimo di 6 giorni per i viaggi di istruzione in Italia o all'estero + 3 visite guidate. In luogo del viaggio di istruzione è possibile effettuare lo scambio culturale o il soggiorno-studio secondo le modalità sotto indicate.

I soggiorni studio e gli scambi culturali sono ammessi per tutte le classi. La durata massima di norma è di 7 giorni, elevabile ad 8 per necessità legate a motivi organizzativi (voli aerei, orari di trasferimento ecc.). Nel caso di progetti internazionali di notevole rilevanza didattica per la cui attuazione sia necessario un periodo maggiore ai 7 giorni, e comunque non superiore a 15 giorni, la presente norma può subire opportune deroghe.

- Le attività didattiche di alternanza scuola-lavoro deliberate dai Consigli di classe non rientrano nei limiti sopra esposti.

Per la scuola Secondaria di primo grado sono previsti i seguenti parametri di riferimento:

CLASSI PRIME E SECONDE: fino a un massimo di 3 giorni per i viaggi di istruzione in Italia più 5 uscite didattiche.

CLASSI TERZE: fino a un massimo di 4 giorni per i viaggi di istruzione in Italia più 3 uscite didattiche.

La durata dei viaggi può comunque variare in base a progetti ed attività didattiche specifiche opportunamente motivate e con autorizzazione del commissario straordinario.

In caso di alunni che nel corso dell'anno tengano un comportamento caratterizzato da scarso autocontrollo e basso rispetto delle regole, il Consiglio di classe, può richiedere, come condizione per la partecipazione al viaggio, la presenza di un genitore.

Nel caso in cui l'alunno compia fatti disciplinari eccezionalmente gravi dai quali possa emergere un rischio per la propria e l'altrui incolumità, il Consiglio di classe si riserva, previa decisione collegiale, di provvedere all'esclusione dell'alunno stesso o all'accompagnamento a proprie spese da parte di un genitore. In caso di esclusione o rinuncia volontaria, la scuola rimborserà la quota o parte della quota prevista, nei limiti del contratto con l'agenzia e solo se possibile.

TITOLO III SCUOLA PRIMARIA

CAPO I Disposizioni generali

Art.49

La scuola, in quanto ambiente educativo e di apprendimento, in collaborazione con le famiglie, si pone lo scopo di garantire agli alunni lo sviluppo della personalità e della socialità in un clima di accoglienza e di ascolto e di favorire l'acquisizione di comportamenti corretti e autonomi, in modo graduale e nel rispetto dei ritmi evolutivi degli alunni. Si ritiene quindi necessario che tutte le componenti della scuola (alunni, genitori, insegnanti, personale A.T.A.) siano tenute ad osservare scrupolosamente il presente regolamento e gli orari di servizio stabiliti.

Art. 50- Tempo scuola, modalità di accesso e di uscita

Tempo pieno (40 ore), fino a 30 ore, 27 ore, articolato dal lunedì al venerdì secondo l'orario previsto per ciascun plesso. L'ingresso è consentito fino alle ore 9:30, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, precedentemente comunicati alla scuola.

Il portone viene aperto 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Non essendoci servizio comunale di pre-scuola, non è consentito consegnare gli scolari prima dell'inizio delle lezioni.

Gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti in classe cinque minuti prima dell'entrata stabilita.

I genitori possono sostare all'interno della eventuale pertinenza della scuola fino al suono della campanella.

Non è consentito l'accesso dei genitori all'interno della scuola durante l'attività scolastica e in particolare nei locali adibiti a mensa (fatte salve le competenze della commissione mensa) per evidenti motivi igienici.

I genitori potranno entrare a scuola per conferire con i docenti solo su invito scritto da parte degli stessi o nelle riunioni previste dal piano annuale.

Si sollecita la massima puntualità per l'ingresso a scuola come per il ritiro degli alunni. Eventuali ritardi dovranno sempre essere giustificati sull'apposito libretto, con motivazione.

Il puntuale ritiro degli alunni non può essere effettuato da minori. Ogni altra persona deve essere autorizzata dai genitori. Gli insegnanti avranno cura di verificare che gli alunni vengano presi in consegna da persone adulte autorizzate. In caso di ritardi ripetuti verranno applicate le normative vigenti.

Gli insegnanti, almeno cinque minuti prima del suono della campanella, provvederanno ad interrompere le lezioni per una regolare e tranquilla preparazione degli scolari. Prima dell'uscita un collaboratore scolastico a turno aiuterà gli alunni di classe prima nell'preparazione.

Cinque minuti prima dell'uscita un collaboratore scolastico, formerà il gruppo degli alunni che si avvalgono del servizio scuolabus e li accompagnerà fino alle pertinenze scolastiche, consegnandoli al personale dello scuolabus. I bambini che non si avvalgono del servizio scuolabus usciranno con l'insegnante di classe dell'ultima ora che deve accompagnare e vigilare gli studenti **fino all'ingresso della scuola o, se presente, al cancello** della Scuola e consegnarli ai genitori od a persona delegata in forma scritta con l'indicazione degli estremi di un documento di riconoscimento che dovrà essere comunque verificato al momento della consegna.

I genitori sono tenuti a riprendere i propri figli all'uscita dalla scuola al termine delle attività didattiche.

Si sottolinea che i collaboratori scolastici sono responsabili della chiusura e apertura di tutte le vie (porte, portoni e cancelli) d'accesso. Si ricorda, altresì, che tutte le porte, portoni e cancelli devono essere sempre rigorosamente chiusi. Porte e portoni non devono risultare incustoditi se aperti. A tale proposito si fa espressa richiesta a tutti coloro che accedono ai vari plessi dell'Istituto di richiudere con cura le porte ed i cancelli e ai genitori o loro delegati si ricorda inoltre di controllare con rigorosa attenzione i propri bambini, che sono sotto la loro responsabilità durante la permanenza all'interno degli spazi verdi, così da evitare situazioni di pericolo ed eventuali incidenti. Si precisa comunque che la scuola assume la responsabilità della vigilanza degli studenti nel momento in cui gli stessi varcano il portone di ingresso, non potendone garantire il controllo all'interno delle pertinenze

Non è consentito sostare nelle pertinenze dopo l'uscita, non è infatti attribuibile nessuna responsabilità alla scuola in caso di incidenti dopo il termine dell'orarioscolastico.

In caso di sciopero i genitori sono tenuti a verificare la presenza degli insegnanti della classe del proprio figlio/a.

I genitori, nel riprendere i propri figli, così come nell'accompagnarli al mattino a scuola, sono tenuti, per rispetto a tutto il personale docente e come primo esempio educativo, alla rigorosa osservanza della puntualità.

Art. 51 – Assenze

Oltre alle disposizioni di cui all'art. 5, in caso di assenze non dovute a malattia, la famiglia (ove possibile) preavviserà la scuola per scritto tramite autocertificazione e al rientro presenterà la giustificazione sul libretto personale.

L'eventuale ripetersi di assenze ingiustificate va segnalato alla direzione e alle autorità competenti. Poiché le assenze privano gli alunni degli interventi educativo – didattici necessari per la loro formazione, i genitori sono invitati a limitare le assenze dei figli solo ai casi di malattia o a gravi motivi di famiglia evitando quelle non indispensabili (gite, settimane bianche ecc.)

Art. 52– Materiale scolastico/ oggetti personali

Ogni alunno dovrà essere fornito di:

- grembiule nero e indumenti comodi per l'attività in palestra (tuta, maglietta, scarpe da ginnastica pulite)
- materiale didattico di facile consumo di vario genere, di anno in anno indicato dai docenti.

Gli alunni sono invitati a venire a scuola già forniti della merenda e del materiale scolastico necessario per le lezioni, evitandone la consegna da parte delle famiglie al personale collaboratore scolastico dopo l'ingresso, al fine di non creare occasioni di disturbo alle lezioni e di sospensione di sorveglianza da parte del personale incaricato, per abbandono del proprio posto di servizio.

Gli alunni avranno cura del proprio materiale e di quanto presente nella scuola, in caso di danno doloso sarà richiesto ai genitori un risarcimento corrispondente.

I genitori sono invitati a non permettere agli alunni di portare a scuola oggetti preziosi o di qualche valore, somme di denaro, ecc.

Gli alunni sono sollecitati altresì a non dimenticare capi di abbigliamento sugli attaccapanni dopo l'attività di educazione fisica o in palestra e a non scambiarli; gli spogliatoi delle palestre sono utilizzati, infatti, anche da gruppi sportivi esterni.

Resta inteso che la scuola, pur adottando ogni precauzione, non potrà essere ritenuta responsabile per eventuale perdita di oggetti dimenticati o lasciati comunque incustoditi o per eventuali manomissioni o furti.

È vietato l'uso del cellulare da parte degli alunni, sia a scuola che durante le uscite didattiche. L'uso del telefono fisso è consentito per validi motivi con l'autorizzazione degli insegnanti. Si deve venire a scuola vestiti in modo adeguato.

Art.53 – Momento ricreativo

L'intervallo vuole consentire una breve pausa, della durata di 15 minuti, negli impegni scolastici e l'uso dei servizi igienici.

Durante la ricreazione non è consentito correre nei corridoi, schiamazzare, allontanarsi dal piano della propria aula e/o compiere atti pericolosi a sé e agli altri (spinte, scherzi ecc.).

La vigilanza durante l'intervallo sarà svolta dai docenti che hanno lezione nella classe nell'ora all'interno della quale è programmata la pausa per la ricreazione.

Si richiede in questi momenti particolare impegno dei Collaboratori Scolastici, in proporzione al numero di unità di personale in servizio, nel vigilare gli spazi comuni e le zone antistanti i servizi igienici.

L'uso dei servizi igienici, in orario diverso da quello dell'intervallo, è autorizzato soltanto in caso di vera necessità.

È vietato agli alunni spostarsi da soli nella scuola.

Art. 54 – Utilizzo degli spazi

L'uso degli spazi della scuola verrà stabilito annualmente secondo criteri stabiliti collegialmente dai docenti.

Art. 55 – Servizio mensa

Durante la refezione gli alunni sono sotto la responsabilità del personale docente in servizio.

Il servizio di refezione è gestito dal comune.

L'attestazione di presenza sarà annotata il mattino dai collaboratori secondo le modalità condivise per ordinare correttamente i pasti.

Il menù e le bevande sono uguali per tutti i bambini; solo in caso di allergie certificate o per motivi religiosi vengono distribuiti cibi alternativi.

Il personale addetto servirà con calma e gentilezza e rispetterà la diversa porzionatura per le diverse età, evitando confusione.

Essendo il pranzo un momento socializzante ed educativo, parte integrante dell'orario scolastico non è consentito ai genitori riprendere i bambini e riportarli dopo aver consumato il pasto presso la propria residenza, se non per motivi eccezionali opportunamente valutati e autorizzati dal dirigente Scolastico.

Per i compleanni è consentito portare a scuola dolci o altri alimenti solo se confezionati.

Art. 56 – Mansioni del personale collaboratore scolastico

- Apertura della scuola e cordiale accoglienza degli alunni.
- Predisposizione e preparazione delle classi e degli spazi comuni per l'accoglienza degli alunni da parte dei docenti.
- Apertura totale del portone d'ingresso nei momenti di entrata e uscita degli alunni.
- Attenta e attiva sorveglianza degli alunni per tutta la durata delle entrate e delle uscite.
- Presenza costante di almeno un ausiliario per ogni piano, in proporzione al numero di personale in servizio.
- Sorveglianza degli alunni in aula in caso di assenza dell'insegnante, esclusivamente in casi eccezionali e in proporzione al numero di personale in servizio.
- Vigilanza costante ai servizi e attivo ausilio ai più piccoli e particolarmente agli alunni portatori di handicap o disagio relazionale/comportamentale.
- Attiva sorveglianza durante l'intervallo /ricreazione.
- Accompagnamento degli alunni durante gli spostamenti all'interno della scuola in assenza o impedimento o ad ausilio del docente in proporzione al numero di personale in servizio.
- Effettuazione scrupolosa delle pulizie intermedie giornaliere particolarmente ai servizi igienici e svuotamento dei cestini.
- Vigilanza continuativa all'entrata della scuola e durante le attività didattiche, in proporzione al numero di personale in servizio.
- Distribuzione e restituzione sussidi.

Art. 57 – Visite d'istruzione

Valgono anche le indicazioni generali previste dall'art.41.

Le visite e viaggi d'istruzione devono fondarsi su progetti articolati e coerenti. Caratteristica comune delle visite didattiche e dei viaggi è la finalità di integrazione della normale attività scolastica.

Per uscite didattiche e visite guidate si intendono le uscite fuori dall'edificio scolastico, comprese nell'orario delle lezioni della classe. Per viaggi d'istruzione si intendono le uscite che prevedono un tempo superiore a quello stabilito per l'orario delle lezioni.

Le visite d'istruzione (a capoluoghi di provincia, musei, gallerie, parchi naturali, complessi aziendali, spettacoli teatrali, ecc...) possono essere effettuate nel territorio comunale o fuori di esso.

Le visite nel territorio comunale e **nei Comuni limitrofi** e deliberate dai Consigli di classe o di Interclasse, devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico con almeno una settimana di anticipo.

Le visite fuori dal territorio comunale e **dai Comuni limitrofi** seguono la normale pratica di organizzazione e autorizzazione dei viaggi d'istruzione, e quindi devono essere vagliate e approvate dal Commissario straordinario.

Il piano delle uscite e/o visite didattiche e/o viaggi d'istruzione viene stilato annualmente dai docenti di classe in relazione con la programmazione; è comunicato ai genitori in riunione plenaria.

Ogni uscita deve ottenere l'assenso di tutti i genitori; casi particolari saranno valutati di volta in volta dalla direzione (gli alunni eventualmente non partecipanti saranno inseriti in una delle classi parallele per la giornata di uscita).

La durata dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche è di un solo giorno, deroghe saranno autorizzate per progetti specifici e scambi culturali.

I viaggi d'istruzione hanno, oltre alle preminenti finalità educativo-didattiche e d'integrazione culturale, anche finalità di socializzazione.

I viaggi d'istruzione possono essere organizzati da una o più classi, anche di plessi e ordini diversi e per tutti gli alunni della classe.

Gli alunni che, eventualmente, non dovessero partecipare al viaggio sono assegnati agli insegnanti della/e stessa/e classe/i che non partecipano al viaggio, o del plesso.

La documentazione delle visite didattiche fuori dal Comune e Comuni limitrofi e dei viaggi d'istruzione deve pervenire in Segreteria in tempi adeguati per consentire la tranquilla e completa procedura di analisi e approvazione da parte dell'organo collegiale.

L'alunno diversamente abile deve essere accompagnato da un insegnante a lui dedicato in rapporto di uno a uno nei casi di grave disabilità certificata.

Le scolaresche saranno accompagnate dai docenti della Scuola, di norma in numero di uno ogni 15 alunni e comunque non possono essere previsti meno di due accompagnatori. Nella formulazione del viaggio e della visita deve essere obbligatoriamente indicato almeno un docente supplente. Le spese per la realizzazione dei viaggi d'istruzione saranno divise fra i partecipanti, esclusi gli accompagnatori. Motivazioni di ordine economico non devono mai costituire impedimento per la partecipazione ai viaggi d'istruzione. Pertanto i docenti devono porre molta cura nel proporre mete che siano didatticamente valide e nel contempo contenute nella spesa così da permettere a tutti la partecipazione anche riguardo all'accessibilità per alunni diversamente abili.

Il viaggio di istruzione potrà essere autorizzato solo se vi aderisce almeno il 75% degli studenti della classe.

Il consenso, scritto, dei genitori o di chi ne fa le veci costituisce presupposto indispensabile per la partecipazione dell'alunno ai viaggi d'istruzione. Ad essi dovrà essere comunicato il programma particolareggiato che non dovrà mai prevedere le cosiddette ore libere a "disposizione" (i cosiddetti "tempi morti").

I viaggi di istruzione e le visite guidate, in base alla C.M. n 291/92, non dovranno essere di norma svolte in coincidenza con periodi prefestivi e festivi. Nell'ultimo mese di lezione, ad eccezione della partecipazione a manifestazioni sportive e dei viaggi a scopo naturalistico, normalmente non si effettuano viaggi di istruzione. In considerazione della localizzazione dell'Istituto in zona montana e quindi delle frequenti avverse condizioni atmosferiche nei mesi primaverili, sono consentite visite didattiche fino al 20 maggio.

Art. 58 – Primo soccorso

Il personale della scuola abilitato presta un servizio di primo soccorso, in caso di incidente o malore improvviso dei bambini e si interessa di avvertire rapidamente i genitori.

L'insegnante valuta se il caso richieda o meno una chiamata al 118. Nel caso in cui venga deciso di trasportarlo in ospedale, in assenza del genitore, l'insegnante del bambino infortunato lo accompagnerà per assicurarlo e la classe scoperta andrà divisa tra gli insegnanti restanti nel plesso.

La somministrazione di medicinali a scuola, avviene secondo le modalità previste dalle normative vigenti.

Art. 59 – Accesso al plesso di personale esterno alla scuola.

Non è consentito l'accesso a personale comunale, operai di varie imprese se non regolarmente accordato con un responsabile di plesso e su autorizzazione del capo di istituto.

I rappresentanti di case editrici ed in genere di rappresentanti di interessi privati, devono essere autorizzati dal capo di istituto e dal Commissario straordinario.

I genitori eletti in organi collegiali hanno invece libero accesso nell'edificio scolastico per motivi inerenti all'esercizio delle loro funzioni.

Art. 60 – Regolamento disciplinare

Sono vietati dagli insegnanti i giochi che possano arrecare danno a persone o a cose, sia all' esterno che all' interno della scuola.

È vietato portare a scuola oggetti pericolosi (petardi, laser, ecc).

Art. 61 – Circolazione delle informazioni

Il personale collaboratore scolastico fa pervenire agli insegnanti solo le circolari e le comunicazioni urgenti, anche quelle per i rappresentanti di classe, sempre tramite il Dirigente scolastico.

I docenti leggeranno le circolari non urgenti in momenti diversi dall' impegno nelle lezioni frontali e le troveranno inserite in una cartellina disponibile in ogni piano del plesso.

Non dovrà essere asportata nessuna circolare o altro materiale da tale cartella.

Altre informazioni (concorsi didattici, iniziative di aggiornamento, ecc.) sono comunicate tramite la piattaforma del registro elettronico.

CAPO II DOCENTI

Art. 62

Il profilo professionale del docente è principalmente riconducibile all'ambito legislativo, costituzionale e contrattuale, dal quale scaturiscono gli obblighi di lavoro che, per alcuni aspetti, possono essere ulteriormente esplicitati in regole comportamentali e procedurali che investono la relazione educativa didattica e il piano organizzativo:

- a) rispetto della dignità umana nelle relazioni tra docente – alunno e gruppo classe; gli interventi e i richiami da parte del docente verso l'alunno hanno scopo educativo e promozionale e si attengono a modalità non offensive.
- b) i rapporti interpersonali fra adulti, all' interno della scuola, sono caratterizzati da correttezza, autocontrollo e collaborazione; non sono ammesse modalità comunicative inadeguate, come toni della voce alterati e, in genere, comportamenti che disturbano l'attività didattica
- c) la partecipazione alle riunioni, comprese quelle riferite agli organi collegiali, deve essere attiva e avere carattere costruttivo; nei rapporti con il pubblico "il dipendente si astiene da dichiarazioni che vadano a danno materiale o morale dell'amministrazione" (all. 2 CCNL)
- d) rispetto dell'orario di lavoro, inclusa la presenza a scuola del docente che accoglie gli alunni all' entrata cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni
- e) disponibilità al colloquio con i genitori secondo le modalità organizzative previste e comunque concordate tra genitore e docente
- f) assistenza e sorveglianza degli alunni nei vari momenti di attività e ricreativi e in ogni situazione prevista dalle norme vigenti, in caso di necessità la classe è affidata ad un collega o al collaboratore scolastico; al termine delle lezioni gli insegnanti organizzano l'uscita degli alunni in modo che sia ordinata e sicura e vigilano sull' uscita stessa
- g) cura nell' assegnazione dei compiti a casa per evitare sovraccarichi di lavoro agli alunni e attenzione al peso degli zaini affinché l'eventuale sovrappeso non sia riconducibile a richieste fatte dai docenti
- h) segnalazione, con tempestiva comunicazione al personale di competenza, dei casi di infortunio, delle situazioni di pericolo, dei danni arrecati alle persone o alle cose, con eventuale dichiarazione della dinamica dell'accaduto, anche in base alle indicazioni date dalla dirigenza
- i) compilazione dei registri e degli atti dovuti, nonché la presa visione delle circolari e delle comunicazioni e la firma per quelle riguardanti le supplenze e le assemblee
- j) annotazione, sul registro, delle assenze e dei ritardi degli alunni e delle relative giustificazioni, cura nelle comunicazioni con le famiglie e controllo delle firme, in particolare da parte del docente della "1a ora"; in caso di assenze e di ritardi abituali, che persistono anche dopo colloquio con i genitori, i docenti ne danno comunicazione alla Dirigenza, che richiederà formalmente la famiglia al rispetto dell'orario e dell'obbligo scolastico
- k) comunicazione tempestiva delle assenze alla segreteria che si attiva per informare la sede scolastica ed il docente fiduciario; il docente è tenuto a richiedere i permessi e a formalizzare le richieste in modo conforme alle norme contrattuali. Le assenze alle riunioni devono essere comunicate al docente fiduciario, motivate e corredate da documentazione

- l) riservatezza in ordine alle informazioni concernenti gli alunni e ai contenuti delle riunioni, anche nel rispetto della normativa sulla privacy
- m) rispetto delle norme relative agli ambienti di lavoro (legge antifumo, legge sulla sicurezza, uso del telefono e/o cellulare)
- n) particolare cura da parte del docente nel promuovere negli alunni il rispetto delle regole e la correttezza nei comportamenti.

La contravvenzione ai suddetti comportamenti sarà sanzionata come da ordinamento.

CAPO III ALUNNI

Art. 64

La scuola, in quanto ambiente educativo di apprendimento, in collaborazione con le famiglie, si pone lo scopo di garantire agli alunni lo sviluppo della personalità e della socialità in un clima di accoglienza e di ascolto e di favorire l'acquisizione di comportamenti corretti e autonomi, in modo graduale e nel rispetto dei ritmievolutivi degli alunni.

Si ritiene quindi necessario promuovere i seguenti comportamenti e atteggiamenti:

- a. gli alunni sono tenuti ad avere, nei confronti degli adulti e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile
- b. gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio
- c. i compiti a casa devono essere annotati, secondo le indicazioni dell'insegnante, svolti con serietà e svoltisecondo i tempi previsti
- d. in caso di assenza gli alunni sono tenuti ad informarsi sulle attività svolte in classe e sui compiti assegnati
- e. la dislocazione dei banchi e l'assegnazione dei posti al singolo alunno sono di competenza dei docenti, anche in relazione alle attività da svolgere
- f. gli alunni devono essere messi in grado di riconoscere i momenti più opportuni per fare richieste personali, quali "andare in bagno", "bere", "appuntare le matite" ... e gli atteggiamenti da evitare per non arrecare disturbo all'attività didattica;
- g. gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e la merenda; non è consigliabile portare oggetti di valore per i quali comunque la scuola non è responsabile;
- h. ogni alunno deve impegnarsi per mantenere ordinata l'aula e i locali utilizzati, avere cura del materiale personale e comune e degli arredi scolastici, utilizzare in modo corretto i servizi e rispettare le più elementari norme igieniche;
- i. gli alunni devono impegnarsi a far visionare ai genitori e a far firmare tempestivamente le comunicazioni;
- j. al cambio di insegnante, negli spostamenti, nell'uso dei laboratori, durante la mensa, durante la ricreazione, gli alunni devono comunque mantenere comportamenti corretti ed adeguati ed avere maggiore attenzione onde evitare pericoli e danni a sé stessi e agli altri;
- k. nei rapporti interpersonale non sono ammessi atteggiamenti offensivi ed episodi di prepotenza che, se reiterati, saranno segnalati ai genitori e alla Dirigenza;
- l. è necessario il rispetto dell'orario scolastico; per consentire un accesso ordinato è consentita l'apertura della sede scolastica fino a 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni, secondo l'organizzazione oraria di ogni plesso;
- m. le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite libretto o diario; gli alunni si impegnano a presentare la giustificazione al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione all'insegnante. Se l'assenza dovuta a malattia supera i cinque giorni occorre presentare una certificazione medica, se dovuta a motivi famigliari è necessario darne comunicazione ai docenti. La giustificazione è necessaria anche per i ritardi e le uscite anticipate;
- n. l'uso del telefono fisso è consentito per validi motivi con l'autorizzazione degli insegnanti, mentre è vietato l'uso del telefono cellulare;
- o. gli alunni devono essere messi in grado di conoscere e di mettere in pratica le norme di sicurezza vigenti nella scuola, altresì devono impegnarsi a riferire episodi che possono aver procurato danni o pericoli
- p. è vietato portare a scuola oggetti pericolosi (petardi, laser...)
- q. è opportuno vestirsi in modo adeguato

CAPO IV REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA SCUOLA PRIMARIA MANCANZE DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI

Art. 65 Premessa

Il seguente "Regolamento di disciplina" racchiude i vincoli che accompagnano le possibilità del vivere all'interno della scuola intesa come comunità educante. Responsabilità dei docenti sarà tenerne conto nel lavoro quotidiano con gli alunni, secondo modalità operative dettate dalla peculiarità delle diverse fasi evolutive.

Lo scopo di detto regolamento non è quello di ricercare misure repressive nei confronti degli alunni che assumono comportamenti scorretti e censurabili, ma è quello primario di rafforzare le responsabilità di tutti e di ciascuno, di valorizzare e ripristinare, quando necessario, i rapporti corretti all'interno dell'Istituto, in modo tale che le nuove generazioni possano sviluppare quella consapevolezza legata ai valori della collaborazione e dell'etica necessari per poter divenire, in un futuro prossimo, soggetti liberi, responsabili, attivamente partecipi alla vita sociale e comunitaria.

Affinché si possa perseguire lo sviluppo armonico ed equilibrato della persona, anche nelle dimensioni sociali e relazionali, è necessaria la stretta collaborazione e condivisione dei principi educativi con la famiglia, stabilita e formalizzata dal Patto di Corresponsabilità Educativa che rappresenta una vera e propria "alleanza educativa".

Art.66 Principi generali

- 1) I provvedimenti disciplinari devono avere finalità educativa e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- 2) I provvedimenti disciplinari devono essere tempestivi, temporanei, proporzionati all'infrazione e ispirati al principio di gradualità e della riparazione del danno.
- 3) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 4) In considerazione dell'età degli alunni della scuola primaria è opportuno che la sanzione disciplinare sia erogata e applicata in tempi ristretti perché la stessa sia chiaramente percepita in relazione alla mancanza. Le mancanze disciplinari incidono sulla valutazione del comportamento.
- 5) La seguente tabella declina le principali infrazioni, le corrispondenti sanzioni, i soggetti che erogano le sanzioni e gli interventi educativi di riparazione

PROSPETTO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Mancanza disciplinare	Sanzione	Soggetto competente	Intervento educativo
Presentarsi alle lezioni in ritardo o sprovvisti del materiale scolastico e/o del diario	Richiamo orale. Comunicazione scritta alla famiglia (se il comportamento si	Insegnante	Rafforzare i concetti di organizzazione personale dei tempi, delle attività e dei materiali
Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio	Richiamo orale. Comunicazione scritta alla famiglia (se il comportamento si	Insegnante	Invito alla riflessione sulle regole del vivere in gruppo
Giocare o chiacchierare, disturbando, o fare interventi inopportuni Durante le attività scolastiche. Non rispettare le norme di comportamento a mensa (punto 27).	Richiamo orale. Comunicazione scritta alla famiglia (se il comportamento si ripete).	Insegnante	Invito alla riflessione sulle regole del vivere in gruppo Invito alla riflessione sul rispetto del cibo

Rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico o le prove di verifica	Richiamo orale. Comunicazione scritta alla famiglia (se il comportamento si ripete).	Insegnante	Eventuale assegnazione di un'esercitazione di rinforzo da eseguirsi a casa inerente all'attività svolta in classe al momento della mancanza disciplinare
Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi	Comunicazione scritta e/o via telefonica alla famiglia.	Insegnante e/o Fiduciario	Sequestro del materiale non pertinente o pericoloso; tale materiale verrà riconsegnato ai genitori

Mancanza disciplinare	Sanzione	Soggetto competente	Intervento educativo
Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e usare i telefoni cellulari durante le attività scolastiche	Comunicazione scritta e/o via telefonica alla famiglia.	Insegnante	Sequestro dell'oggetto e del cellulare che verrà riconsegnato ai genitori
Non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Regolamento di Istituto	Richiamo orale. Comunicazione scritta e/o via telefonica alla famiglia (a seconda della gravità).	Insegnante	Interventi volti a promuovere la riflessione dell'alunno sui suoi comportamenti
Sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali	Richiamo orale. Comunicazione scritta e/o via telefonica alla famiglia (a seconda della gravità).	Insegnante e Fiduciario	Invito a collaborare al ripristino della situazione antecedente la mancanza disciplinare, anche con eventuale risarcimento dei danni.
Offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni	Richiamo orale. Comunicazione scritta e/o via telefonica alla famiglia (a seconda della gravità).	Insegnante	Invito a presentare le scuse al personale scolastico o compagni offesi
Utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche Mangiare o bere durante le lezioni	Richiamo orale. Comunicazione scritta e/o via telefonica alla famiglia (a seconda della gravità).	Insegnante	Interventi volti a promuovere la riflessione dell'alunno sui suoi comportamenti
Non rispettare le essenziali norme igieniche	Richiamo orale del docente alla famiglia	Insegnante	Invito ad adottare le elementari norme igieniche
Mancare gravemente di rispetto verso i compagni e il personale della scuola, arrecare danno fisico o materiale ai compagni o al personale scolastico	Sanzioni stabilite di volta in volta, a seconda della gravità.	Docenti Consiglio di interclasse Dirigente scolastico	Interventi volti a promuovere la riflessione dell'alunno, e dei familiari, sui suoi comportamenti e sulla responsabilità educativa.
Comportamenti che turbano l'attività didattica o che mettono a rischio l'incolumità di alunni e personale.	Sanzioni stabilite di volta in volta, a seconda della gravità.	Docenti Consiglio di interclasse Dirigente scolastico	Interventi volti a promuovere la riflessione dell'alunno, e dei familiari, sui suoi comportamenti e sulla responsabilità educativa.

6) Gli insegnanti attueranno gli interventi previsti nel rispetto dell'individualità e della personalità del bambino dei; l'educazione alla consapevolezza, nelle relazioni insegnante-alunno, sarà l'obiettivo di tutti gli interventi educativi

7) In caso di episodi reiterati o di particolare gravità è facoltà del Dirigente scolastico convocare per un colloquio la famiglia.

8) Coloro che vengono riconosciuti responsabili del danneggiamento di arredi o arrecano danno a strutture della scuola sono tenuti a risarcire il danno. In assenza di dichiarazione di responsabilità personale o di individuazione di colui che ha provocato danni o furti, il risarcimento potrà essere richiesto a tutta la classe o a tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneggiata, allo scopo di restituirne la piena disponibilità a tutta la comunità scolastica.

9) Qualora le mancanze disciplinari continuino nonostante i diversi interventi educativi mirati si procede provvedendo a sospendere l'alunno da un'attività complementare, compreso uno o più viaggi di istruzione.

In considerazione dell'età degli alunni della scuola primaria è opportuno che, qualora necessario, la sanzione sia erogata e applicata in tempi ristretti perché la stessa sia chiaramente percepita in relazione alla mancanza. Per la scuola primaria, per casi risultanti particolarmente gravi, è prevista la convocazione dell'Interclasse tecnica per valutare eventuali sospensioni.

TITOLO IV SCUOLA DELL' INFANZIA

CAPO I Regole di comportamento dei docenti

Art. 67

A) Insegnamento

I docenti sono tenuti a:

1. Essere puntuali nell'orario di entrata.
2. Tenere i registri firmati e compilati in tutte le loro parti
3. Far rispettare ai genitori le regole di comportamento così come esplicitate nel relativo testo.
4. Non lasciare i bambini da soli con gli esperti.
5. Usare toni appropriati nei confronti dei bambini e non usare toni offensivi e mortificanti.
6. Non usare il cellulare durante le ore di lezione, non fumare nei localiscolastici e in ogni loro pertinenza.
7. Non lasciare mai sola la sezione. In caso di necessità è permesso assentarsi solo se la sezione è affidata ad un collega o ad un collaboratore scolastico.
8. Collaborare per la realizzazione di un ambiente sereno, sia nella sezione che nel plesso.
9. Comunicare tempestivamente le assenze in segreteria. Le assenze per motivi di famiglia debbono essere richieste per scritto al Dirigente Scolastico, che deve autorizzarle con relativa firma.
10. Segnalare gli infortuni ai genitori verbalmente, con la raccomandazione che il referto medico sia portato in segreteria al più presto e comunque non oltre la mattina del giorno successivo. Inoltre, entro la mattina, far pervenire direttamente il modulo in cui si dichiara la dinamica dell'accaduto, con relativa firma.
11. Segnalare tempestivamente situazioni di pericolo al fiduciario.

B) Riunioni

I docenti sono tenuti a:

1. Rispettare la puntualità, partecipare attivamente e costruttivamente.
2. Redigere il verbale entro una settimana dalla riunione.
3. Comunicare preventivamente le assenze al fiduciario.
4. Richiedere i permessi brevi per tramite del fiduciario.
5. Rispettare il segreto d'ufficio.

CAPO II Norme di comportamento generali

Art. 68 Orario di funzionamento

La Scuola dell'Infanzia, pur avendo tempi e modalità didattiche assai flessibili in quanto non obbligatoria, porta avanti una Programmazione specifica secondo le Indicazioni Nazionali.

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì, secondo l'orario previsto per ciascun plesso.

I GENITORI SONO PREGATI DI RISPETTARE L'ORARIO; in caso di ripetuti ritardi in entrata e in uscita, sarà applicata la normativa vigente.

Art. 69 Modalità di entrata

L'ingresso è consentito fino alle ore 9:30, salvo casi eccezionali comunicati precedentemente agli insegnanti.

I bambini entreranno in sezione da soli (solo i genitori dei bambini di 3 anni potranno entrare fino ad inserimento avvenuto).

Nell'eventualità che un genitore abbia urgenti comunicazioni da fare all'insegnante è pregato di comunicarlo al Collaboratore Scolastico che provvederà a convocare l'interessata.

Al di fuori delle fasce orarie di ingresso e di uscita dei bambini, il personale non docente è impegnato in mansioni di pulizia e collaborazione alle attività educative.

Art 70 Modalità di uscita

I genitori accederanno all'ingresso della scuola e attenderanno lì l'uscita del proprio figlio.

I bambini possono essere affidati ad altre persone, delegate e maggiorenni, purché il nominativo sia stato comunicato precedentemente alle insegnanti o ai collaboratori scolastici.

Le uscite fuori orario sono consentite per validi motivi e dopo aver firmato l'apposito modulo.

I genitori, dopo aver ritirato i bambini, non possono soffermarsi né all'interno dei locali, né in giardino.

Art. 71 – Assenze

Oltre alle disposizioni di cui all'art. 5, in caso di assenze non dovute a malattia, la famiglia (ove possibile) preavviserà la scuola per scritto tramite autocertificazione e al rientro dovrà essere presentata una dichiarazione scritta da parte di uno dei due genitori.

Per le malattie infettive è obbligatorio il certificato conforme alle norme vigenti.

Art. 72 Alimentazione a scuola

Il menù dei pasti forniti dalla mensa comunale è uguale per tutti i bambini; solo in caso di allergie certificate (vedi sopra primaria) o per motivi religiosi vengono distribuiti cibi alternativi.

Per i compleanni è consentito portare a scuola dolci o altri alimenti solo se confezionati.

Art. 73 Rapporti con i genitori

Le insegnanti saranno a disposizione almeno tre pomeriggi nell'arco dell'anno scolastico per le presentazioni del P.T.O.F., per i colloqui e per far visionare gli elaborati dei bambini.

Nel caso in cui i genitori abbiano bisogno di conferire con le insegnanti per problemi relativi al bambino possono farlo su appuntamento.

I genitori sono pregati di partecipare alle riunioni senza i bambini, perché solo così potranno intervenire in modo attivo e costruttivo.

In caso di eventuali controversie i genitori sono pregati di parlare prima con il docente interessato, poi con la Fiduciaria-Collaboratore vicario ed infine, se questo lo ritiene opportuno, con il Dirigente Scolastico.

I genitori sono pregati di segnalare alle insegnanti fiduciarie del plesso eventuali disfunzioni e/o pericoli.

Art. 74 Uscite didattiche, viaggi di istruzione

Le uscite didattiche riguardano l'intero gruppo classe ed hanno durata di un giorno. La distanza massima dei viaggi deve essere coerente con l'età degli alunni ed è oggetto di valutazione congiunta, genitori, docenti e dirigenza. La percentuale di adesione al viaggio deve essere di norma non inferiore al 90 % dei bambini frequentanti regolarmente. I bambini non partecipanti al viaggio possono frequentare la scuola solo se nel caso in cui nel plesso siano presenti più sezioni ed una di queste non partecipa all'iniziativa.

Art . 75 Disposizioni relative alla disciplina degli alunni

In caso di comportamenti ripetuti eccessivamente vivaci o che destabilizzano il normale andamento scolastico, i genitori saranno convocati prima dalle docenti e poi dal dirigente scolastico al fine di stabilire percorsi condivisi che riportino l'alunno ad un comportamento corretto.

I genitori sono tenuti a dare la massima collaborazione e possono proporre le misure da adottare.

TITOLO V – Patto Educativo di Corresponsabilità

Un'educazione efficace dei giovani è il risultato di un'azione coordinata tra famiglia e scuola, nell'ottica della condivisione di principi e obiettivi. Contestualmente all'iscrizione all'Istituto è pertanto richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli alunni del "Patto educativo di corresponsabilità", finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, alunni e famiglie.

La Scuola si impegna a:

- creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione
- realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere
- procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati
- comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta
- prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l'interazione pedagogica con le famiglie.

Le famiglie sono responsabili delle azioni dei loro figli minori per danni arrecati a terzi, ivi compresa la pubblica amministrazione; i genitori pertanto non sono sollevati da tali responsabilità per il solo fatto che un danno si sia verificato nel tempo in cui il figlio si trovava sotto la sorveglianza dell'insegnante. Tra i danni di cui la famiglia dell'alunno minore rimane responsabile ci sono quelli arrecati alle persone (fisici, psichici, biologici, morali, etc.) e quelli arrecati alle cose (arredi scolastici, attrezzature di laboratori, strutture, materiali etc.).

I genitori, per una proficua collaborazione scuola-famiglia, si impegnano a:

- conoscere il Piano triennale dell'Offerta Formativa della scuola (PTOF);
- collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui;
- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettandone il ruolo e le competenze;
- controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per accertamenti;
- far rispettare l'orario d'ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo plausibile le assenze al rientro;
- rivolgersi ai docenti e al Dirigente scolastico in presenza di problemi didattici o personali;
- dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola;
- dare debito riscontro dei documenti a loro indirizzati, sottoscrivendoli e restituendoli ove necessario;
- risarcire i danni arrecati alle strutture mobili e immobili, arredi e sussidi didattici;
- visitare periodicamente il sito web dell'Istituto, costantemente aggiornato con le comunicazioni di interesse generale della scuola.

Lo Studente si impegna a:

- considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal senso:
- RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari
- CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media
- ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti
- LEALTÀ: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni
- DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare.

Il suddetto Patto educativo viene sottoscritto il primo anno di frequenza, in ciascun ordine di scuola, ed ha valore per la durata del corso, salva diversa indicazione di legge.

TITOLO VI Modifiche e integrazioni al Regolamento di Istituto

Eventuali modifiche o sostituzioni o integrazioni del presente Regolamento potranno essere proposte all'inizio di ogni anno scolastico ovvero durante il corso dell'anno, in particolare se in presenza di nuove disposizioni normative specifiche.